



**CORPO CONSOLARE DI VENEZIA
E DEL VENETO**

LISTA DEL CORPO CONSOLARE

ANNO 2009

www.corpoconsolarevenezia.it

CORPO CONSOLARE DI VENEZIA E DEL VENETO

DECANO

Dott. Comm. Antonio SIMIONATO
Console Onorario di Spagna

San Polo, Corte Amaltea, 2646 - 30125 Venezia
Tel. e fax 041 523.3254
e-mail: antonio.simionato@libero.it

VICE-DECANO

Dott.ssa Anna Licia BALZAN MORETTI POLEGATO
Console Onorario del Principato di Monaco

San Polo, Riva del Vin, 747 - 30125 Venezia
Tel. e fax 522.3772 - Fax 041 277.7578
e-mail: consmonaco.venise@tin.it

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gian Angelo BELLATI
Console Onorario di Lussemburgo

Castello, 5312 - 30122 Venezia
Tel. 041 522.2047 - Fax 041 099.7902
e-mail: conslux@fastwebnet.it

CONSIGLIO DI DECANATO

Decano

Console Onorario **Dott. Comm. Antonio SIMIONATO** (Spagna)

Vice Decano

Console Onorario **Dott.ssa Anna Licia BALZAN MORETTI POLEGATO**(Principato di Monaco)

Consigliere Segretario Generale

Console Onorario **Dott. Gian Angelo BELLATI** (Lussemburgo)

Consigliere

Console (di carriera) **Dott.ssa Eleni TRIANTAFILLOU** (Grecia)

Consigliere

Console Onorario di Svezia **Dott. Massimo CASARIN**

Consigliere

Console Onorario **Dott. Daniele CUNEGO** (Paesi Bassi a Verona)

Consigliere

Console Generale Onorario **Comm. Nicola FALCONI** (Finlandia)

Consigliere

Console Onorario **Sig. Ferruccio MACOLA** (Svizzera a Padova)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Console Generale Onorario di Lituania **Dott. Alberto BERTOLDI**

Console Onorario dell'Uruguay **Prof. Dott. Angelo FERRO**

Console Onorario del Cile (a Vicenza) **Avv. Aldo ROZZI MARIN**

FESTE NAZIONALI DEI PAESI RAPPRESENTATI NEL VENETO

Australia	26 gennaio
Austria	26 ottobre
Belgio	21 luglio
Bielorussia	3 luglio
Botswana	30 settembre
Bulgaria	3 marzo
Canada	1 luglio
Ceca (Repubblica)	28 ottobre
Cile	18 settembre
Cipro	1 ottobre
Corea	9 settembre
Danimarca	6 giugno
Dominicana (Repubblica)	27 febbraio - 16 agosto
Finlandia	6 dicembre
Francia	14 luglio
Germania	3 ottobre
Gran Bretagna	2° o 3° settimana di giugno
Grecia	25 marzo
Islanda	17 giugno
Kazakhstan	17 dicembre
Lesotho	4 ottobre
Lituania	16 febbraio
Lussemburgo	23 giugno
Malta	2 giugno
Messico	16 settembre
Monaco (Principato)	19 novembre
Norvegia	17 maggio
Paesi Bassi	30 aprile
Paraguay	15 maggio
Perù	28 luglio
Polonia	3 maggio - 11 novembre
Portogallo	10 giugno
Romania	1 dicembre
Russia (Federazione)	12 giugno
San Marino (Repubblica)	3 settembre
Serbia (Repubblica)	27 aprile
Spagna	12 ottobre
Svezia	6 giugno
Svizzera	1 agosto
Turchia	29 ottobre
Ungheria	15 marzo - 23 ottobre
Uruguay	25 agosto
U.S.A.	4 luglio

**LISTA DEL CORPO CONSOLARE DI VENEZIA
E DEL VENETO IN ORDINE DI PRECEDENZA
SECONDO LA CONVENZIONE DI VIENNA
DEL 24 APRILE 1963, ART. 16**

<i>Paese</i>	<i>Consoli Generali</i>	<i>Exequatur</i>
Ungheria (a Venezia)	Enrico Renzo ZOPPAS	10.11.2000
Romania	Mario MORETTI POLEGATO	10.01.2002
Ungheria (a Verona)	Lajos PINTÉR	01.08.2002
Lituania	Alberto BERTOLDI	09.10.2001
Lesotho	Ferruccio FALCONI	06.07.2005
Finlandia	Nicola FALCONI	04.07.2007
Perù	Alessio SEMERANI	18.07.2008
Turchia	Filippo OLIVETTI	23.07.2009

<i>Paese</i>	<i>Consoli</i>	<i>Exequatur</i>
Grecia (di carriera)	Eleni TRIANTAFILLOU	28.07.2006
Portogallo	Giannantonio ZANGA	11.07.1983
Danimarca	Pier Vettor GRIMANI	27.02.1989
Malta	Lorenzo FAVERO	07.04.1990
Cile (a Venezia)	Giorgio DOMINESE	11.01.1993
Paesi Bassi (a Verona)	Daniele CUNEGO	13.07.1994
Austria	Gianfranco ZOPPAS	23.11.1995
Uruguay	Angelo FERRO	23.11.1995
Norvegia	Roberto LONGANESI CATTANI	07.08.1996
Spagna (a Venezia)	Antonio SIMIONATO	16.06.1998
Canada	Giuliano TABACCHI	15.10.1998
Botswana	Giancarlo MORETTI POLEGATO	03.06.1999
Lussemburgo	Gian Angelo BELLATI	02.12.1999
Paesi Bassi (a Venezia)	Umberto MARCELLO del MAJNO	14.01.2000
Monaco (Principato)	Anna Licia BALZAN MORETTI POLEGATO	27.11.2000
Polonia	Ugo ZOVATTO	03.08.2001
Svizzera (a Padova)	Ferruccio MACOLA	05.06.2002

<i>Paese</i>	<i>Consoli (segue)</i>	<i>Exequatur</i>
Messico	Stefano TOSITTI	31.07.2002
Kazakhstan	Nereo LARONI	17.10.2002
Bulgaria	Giorgio DE FAVERI	08.09.2003
Bielorussia	Alberto LEMBO	19.09.2003
Paraguay	Rino MASTROTTO	20.01.2004
Islanda	Attilio CODOGNATO	08.10.2004
Cile (a Vicenza)	Aldo ROZZI MARIN	08.11.2004
Ceca (Repubblica)	Giorgio BOATTO	21.02.2005
San Marino (Repubblica)	Lorenza MEL	10.05.2005
Lesotho	Ferruccio FALCONI	06.07.2005
Serbia	Loreta BAGGIO	09.03.2006
Dominicana (Repubblica)	Marco CAPPELLETTO	23.11.2006
Belgio	Piero REIS	09.05.2007
Russia (Federazione)	Eligio PATIES MONTAGNER	21.05.2007
Corea	Livio PAULETTO	10.07.2007
Australia	Massimo COLOMBAN	27.07.2007
Germania	Paola NARDINI	09.01.2008
Svezia	Massimo CASARIN	14.02.2008
Gran Bretagna	Ivor Neil COWARD	06.06.2008
Cipro	Andrea FALCONI	12.09.2008

<i>Paese</i>	<i>Vice-Consoli</i>	<i>Exequatur</i>
Paesi Bassi (a Venezia)	Leonardo FRANCESCONI	01.03.1990
Spagna (a Verona)	Stefano DINDO	05.03.2002

<i>Paese</i>	<i>Agenti Consolari</i>	<i>Exequatur</i>
U.S.A.	Megan H. JONES	12.09.2008

AUSTRALIA
Commonwealth of Australia
MONARCHIA COSTITUZIONALE

Console Onorario:

Prof. massimo COLOMBAN

Consorte:

Sig.ra Ivana CASAGRANDE

Exequatur:

27 luglio 2007

Cancelleria:

Via della Libertà, 12 - 30175 Venezia Marghera

Tel. 041 509.3061 - Fax 041 509.3065

e-mail: master@vegapark.ve.it

Circoscrizione consolare:

Veneto

Orario d'ufficio:

Da lunedì al venerdì ore 9-13

AUSTRIA
Republik Österreich
REPUBBLICA FEDERALE

Console Onorario:

Dott. Gianfranco ZOPPAS

Consorte:

Sig.ra Antonia ZANUSSI ZOPPAS

Exequatur:

23 novembre 1995

Cancelleria:

Santa Croce, Fondamenta Condulmer, 251 - 30135 Venezia

Tel. 041 524.0556 - Fax 041 524.2151

e-mail: consolato.austria@zoppas.com

Circoscrizione consolare:

Venezia, Padova, Treviso, Rovigo, Ferrara

Orario d'ufficio:

Da lunedì al giovedì ore 10-12

BELGIO

Royaume de Belgique - Koninkrijk België

MONARCHIA COSTITUZIONALE

Console Onorario:

Avv. Piero REIS

Consorte:

Sig.ra Martina ZANE

Exequatur:

9 maggio 2007

Cancelleria:

Dorsoduro, 3464 - 30123 Venezia

Tel. 041 524.2944 - Fax 041 524.2855

e-mail: piero.reis@maggioloeassociati.it

Residenza del Console:

Dorsoduro, 2589 - 30123 Venezia

Tel. 041 520.9353

Circoscrizione consolare:

Veneto

Orario d'ufficio:

Da lunedì al venerdì ore 9.30-12.30

BIELORUSSIA

**Belarus
REPUBBLICA**

Console Onorario:

Dott. On. Alberto LEMBO

Consorte:

Sig.ra Renata TIBALDO

Exequatur:

19 settembre 2003

Cancelleria:

Via Manzoni, 6 - 36040 Sarego VI

Tel. e fax 0444 831.253

e-mail: alberto.lembo@libero.it

Residenza del Console:

Via Manzoni, 6 - 36040 Sarego VI

Tel. e fax 0444 831.253

e-mail: alberto.lembo@libero.it

Circoscrizione consolare:

Veneto, Friuli e Venezia Giulia

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 9-12.30

BOTSWANA
Republic of Botswana
REPUBBLICA

Console Onorario:

Sig. Giancarlo MORETTI POLEGATO

Consorte:

Sig.ra Augusta PAVAN MORETTI POLEGATO

Exequatur:

3 giugno 1999

Cancelleria:

Via Erizzo, 107/a - 31035 Crocetta del Montello TV

Tel. 0423 665.244 - Fax 0423 665.154

e-mail: consbotswana@tin.it

Circonscrizione consolare:

Veneto, Friuli e Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige,

Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Emilia e Romagna

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 9-12.30

BULGARIA

Bulgaria
REPUBBLICA

Console Onorario:

Dott. Giorgio DE FAVERI

Consorte:

Sig.ra Rosamara BERNARDI

Exequatur:

8 settembre 2003

Cancelleria:

Via Appiani, 11 - 31100 Treviso

Tel. e fax 0422 263.601

e-mail: giodefav@tin.it

Residenza del Console:

Via Zenson di Piave, 2 - 31100 Treviso

Circoscrizione consolare:

Veneto

Orario d'ufficio:

Lunedì, mercoledì e venerdì ore 17-19 e martedì ore 11-13

CANADA

Democrazia Parlamentare - Parliamentary Democracy

CONFEDERAZIONE

Console Onorario:

Dott. Giuliano TABACCHI

Consorte:

Sig.ra Bianca DE ZORDO TABACCHI

Exequatur:

15 ottobre 1998

Cancelleria:

Riviera Ruzante, 25 - 35123 Padova

Tel. 049 876.4833 - Fax 049 878.1147

e-mail: consolatocanada.padova@virgilio.it

Residenza del Console:

Riviera Ruzante, 25 - 35123 Padova

Tel. 049 660.445

Circoscrizione consolare:

Veneto, Friuli e Venezia Giulia

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 9.30-13

Repubblica CECA
Ceská Republika
REPUBBLICA

Console Onorario:

Dott. Giorgio BOATTO

Consorte:

Dott.ssa Catia FUSAROLI CASADEI

Exequatur:

21 febbraio 2005

Cancelleria:

Cannaregio, Corte dei Pali (già Testori), 3821 - 30121 Venezia

Tel. 041 241.3984 - Fax 041 521.2334

e-mail: venice@honorary.mzv.cz

Circoscrizione consolare:

Veneto

Orario d'ufficio:

Martedì, mercoledì e giovedì ore 10-13

CILE (a Venezia)

República de Chile

REPUBBLICA

Console Onorario:

Prof. Dott. Giorgio DOMINESE

Consorte:

Dott.ssa Antonella ZARATTINI DOMINESE

Exequatur:

11 gennaio 1993

Cancelleria:

Cannaregio, Campo Selvatico, 5665 - 30121 Venezia

Tel. 335 571.4344 - 041 523.3970 - Fax 349 640.1110

e-mail: chileconsulvenezia@infinito.it

Residenza del Console:

Via Staffolo, 27 - 30020 Torre di Mosto VE

Cellulare 335 604.8648 - Fax 349 640.1110

Circoscrizione consolare:

Venezia, Treviso, Belluno e Rovigo

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 10.30-12.30

CILE (a Vicenza)

República de Chile

REPUBBLICA

Console Onorario:

Avv. Aldo ROZZI MARIN

Consorte:

Sig.ra Paola PADOVAN

Exequatur:

8 novembre 2004

Cancelleria:

Via Brigata Orobica, 9 - int. 1 - 36043 Camisano Vicentino VI

Tel. 0444 611.699 - Fax 0444 413.280

e-mail: aldoroz@tin.it - sito: www.impreditoriveneti.com

Circoscrizione consolare:

Vicenza, Padova, Verona

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30 e 15-19

CIPRO
Republic of Cyprus
REPUBBLICA

Console Onorario:
Capt. Andrea FALCONI

Exequatur:
12 settembre 2008

Cancelleria:
Gran Viale S.M. Elisabetta, 2 - 30126 Venezia Lido
Tel. 041 526.7418 - Fax 041 810.6724
e-mail: cyprusconsulvenice@libero.it

Circonscrizione consolare:
Veneto

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 9-12

COREA
Taehan min' Guk
REPUBBLICA

Console Onorario:
Comm. Prof. Livio PAULETTO

Consorte:
Sig.ra Francesca CARRARI

Exequatur:
10 luglio 2007

Cancelleria:
Riviera Paleocapa, 82 - 35141 Padova
Tel. e fax 049 872.3677
e-mail: consolatocoreaveneto@gmail.com

Residenza del Console:
Via Facciolati, 29 - 35127 Padova

Circoscrizione consolare:
Veneto

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 9-13

DANIMARCA
Kongeriget Danmark
MONARCHIA COSTITUZIONALE

Console Onorario:

Avv. Pier Vettor GRIMANI

Consorte:

Sig.ra Martina LUCCARDA GRIMANI

Exequatur:

27 febbraio 1989

Cancelleria:

Santa Croce, Piazzale Roma, 466/g - 30135 Venezia

Tel. e fax 041 520.0822

e-mail: grimani@grimani.191.it

Residenza del Console:

San Polo, 2896 - 30125 Venezia

Tel. 041 522.3062

Circoscrizione consolare:

Veneto, Udine, Gorizia, Pordenone e province

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 9-12

Repubblica DOMINICANA

Dominicana República

REPUBBLICA

Console Onorario:

Avv. Marco CAPPELLETTO

Exequatur:

23 novembre 2006

Cancelleria:

Via G. Pepe, 6 - 30172 Venezia Mestre

Tel. +39 041 520.0559 - Fax +39 041 528.6050

e-mail: info@consuldomvenecia.191.it

Circoscrizione consolare:

Veneto

Orario d'ufficio:

Lunedì, mercoledì e giovedì ore 10-12.30

FINLANDIA
Suomen Tasavalta - Republiken Finland
REPUBBLICA

Console Generale Onorario:
Comm. Nicola FALCONI

Consorte:
Sig.ra Raffaella PENDINI FALCONI

Exequatur:
4 luglio 2007

Cancelliere capo:
Signora Silvana DE GIORGIO

Cancelleria:
Gran Viale Santa Maria Elisabetta, 2 - 30126 Venezia Lido
Tel. 041 526.1550 - Fax 041 526.7696
e-mail: consolatofinlandiave@libero.it

Residenza del Console:
Via A. Partecipazio, 6 - 30126 Venezia Lido
Tel. 041 526.7918 - 041 504.1745

Circoscrizione consolare:
Veneto (l'Ufficio Consolare è sede di seggio elettorale finlandese all'estero)

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 9.30-12.30

GERMANIA
Bundesrepublik Deutschland
REPUBBLICA FEDERALE

Console Onorario:

Avv. Paola NARDINI

Exequatur:

9 gennaio 2008

Cancelleria:

Santa Croce, Fondamenta Condulmer, 251 - 30135 Venezia

Tel. 041 523.7675 - Fax 041 244.8469

e-mail: hkdvenedig@gmail.it

sito (Consolato Generale a Milano): www.milano.diplo.de

Residenza del Console:

Dorsoduro, 2451 - 30123 Venezia

Circoscrizione consolare:

Veneto (eccetto provincia di Verona) e Friuli e Venezia Giulia

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 9-12

GRAN BRETAGNA

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
MONARCHIA COSTITUZIONALE

Console Onorario:

Sig. Ivor COWARD

Consorte:

Dott.ssa Alessandra CABERLOTTO COWARD

Exequatur:

6 giugno 2008

Proconsole di carriera:

Sig.ra Manuelita MAFFEI SANTIN MBE

Cancelleria:

Piazzale Donatori di Sangue, 2 - 30171 Venezia Mestre

Tel. 041 505.5990 - Fax 041 950.254

e-mail: britconvenice@tin.it - sito: www.ukve.it

Residenza del Console:

Viale Garibaldi, 7 - 30173 Venezia Mestre

Cell. 329 808.0019

Circoscrizione consolare:

Veneto, Friuli e Venezia Giulia

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 10-13

GRECIA
Ellinikì Dimokratìa
REPUBBLICA

Console:

Dott.ssa Eleni TRIANTAFILLOU

Exequatur:

28 luglio 2006

Cancelleria:

Castello, Campo San Zaccaria, 4683/c - 30122 Venezia

Tel. 041 523.7260 - Fax 041 523.8837

e-mail: grcon.ven@mfa.gr

Circoscrizione consolare:

Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
(province Bologna, Ferrara, Forlì/Cesena, Ravenna, Rimini)

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 9-15.30

Aperto al pubblico da lunedì a venerdì ore 10-12.30

ISLANDA
Lý völdi Ísland
REPUBBLICA

Console Onorario:

Dott. Attilio CODOGNATO

Exequatur:

8 ottobre 2004

Cancelleria:

San Marco, 1295 - 30124 Venezia

Tel. e fax 041 522.5042

Residenza del Console:

Santa Croce, 2073 - 30135 Venezia

Circoscrizione consolare:

Veneto, Friuli e Venezia Giulia

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 9.30-12.30

KAZAKHSTAN
Qazaqstan Respublikasy
REPUBBLICA

Console Onorario:

Dott. Nereo LARONI

Exequatur:

17 ottobre 2002

Cancelleria:

Via S. Pio X, 21 - 30173 Venezia Mestre

Tel. 041 983.058 - Fax 041 981.679

e-mail: laroni@tin.it

Residenza del Console:

Via Terraghetto, 152/f - 30174 Venezia Mestre

Circoscrizione consolare:

Veneto, Friuli e Venezia Giulia

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 9-13

LESOTHO

Kingdom of Lesotho - Muso oa Lesotho

MONARCHIA

Console Generale Onorario:

Cap. Ferruccio FALCONI

Consorte:

Dott.ssa Alda Maria GIANFRANCHI FALCONI

Exequatur:

6 luglio 2005

Cancelliere capo:

Dott.ssa Annacarla FALCONI

Cancelleria:

Gran Viale Santa Maria Elisabetta, 2 - sub. 2 - 30126 Venezia Lido

Tel. 041 526.7418 - Fax 041 276.9665

Residenza del Console:

Riviera San Nicolò, 15/b - 30126 Venezia Lido

Tel. e fax 041 526.5641

Circoscrizione consolare:

Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli e Venezia Giulia

Orario d'ufficio:

Da lunedì a sabato ore 9.30-17.30

LITUANIA
Lietuvos Republika
REPUBBLICA

Console Generale Onorario:
Dott. Alberto BERTOLDI

Consorte:
Sig.ra Maria Luisa TODESCHINI BERTOLDI

Exequatur:
09 ottobre 2001

Cancelleria:
Santa Croce, Palazzo Gradenigo, 764 - 30135 Venezia
Tel. 041 524.1131 - Fax 0445 530.520
e-mail: info@consolatodilituania.venezia.it

Residenza del Console:
Via Pasubio, 28 - 36015 Schio VI
Tel. 0445 532.214

Circoscrizione consolare:
Veneto, Emilia e Romagna

Orario d'ufficio:
Martedì e giovedì ore 9.30-12.30

LUSSEMBURGO
Groussherzogtom Lëtzebuerg
Grand-Duché de Luxembourg
MONARCHIA COSTITUZIONALE

Console Onorario:

Dott. Gian Angelo BELLATI

Consorte:

Sig.ra Chiara FRAGIACOMO BELLATI

Exequatur:

2 dicembre 1999

Cancelleria:

Castello, 5312 - 30122 Venezia

Tel. 041 522.2047 - Fax 041 099.7902

e-mail: conslux@fastwebnet.it

Residenza del Console:

Castello, 5313 - 30122 Venezia

Tel. 041 522.6789

Circoscrizione consolare:

Veneto, Provincia di Udine, Trentino-Alto Adige

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 9.30-13

MALTA
Republic of malta - Repubblika ta' malta
REPUBBLICA

Console Onorario:

Prof. Lorenzo FAVERO

Consorte:

Dott. Adriana DALL'O FAVERO

Exequatur:

7 aprile 1990

Cancelleria:

Piazzale Leonardo da Vinci, 8 - 30170 Venezia Mestre

Tel. 041 396.9100 - Fax 041 958.400

Piazzale Europa, 1/b - 31046 Oderzo TV

Tel. 0422 815.000 - Fax 0422 712.450

e-mail: lorenzo.favero@unipd.it

Circoscrizione consolare:

Veneto

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 9-12.30 e 15-19.30

MESSICO

**Estados Unidos mexicanos
REPUBBLICA FEDERALE**

Console Onorario:

Dott. Stefano TOSITTI

Consorte:

Sig.ra Antonella MENGHI TOSITTI

Exequatur:

31 luglio 2002

Cancelleria:

Santa Marta, Punto Franco, Fabbricato 17 - 30123 Venezia

Tel. 041 271.2642 - Fax 041 271.2631

e-mail: consuladodemexico.venecia@vegaservice.net

Residenza del Console:

Dorsoduro, 178 - 30123 Venezia

Tel. 041 522.4600

Circoscrizione consolare:

Veneto, Friuli e Venezia Giulia

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 9-12 e 14-18

Principato di MONACO
Principauté de Monaco
MONARCHIA COSTITUZIONALE

Console Onorario:

Dott.ssa Anna Licia BALZAN MORETTI POLEGATO

Consorte:

Dott. Mario MORETTI POLEGATO

Exequatur:

27 novembre 2000

Cancelleria:

San Polo, Riva del Vin, 747 - 30125 Venezia

Tel. 041 522.3772 - Fax 041 277.7578

e-mail: consmonaco.venise@tin.it

Circoscrizione consolare:

Regione Veneto, Trentino-Alto Adige

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 9-13

NORVEGIA
Kongeriket Norge
MONARCHIA COSTITUZIONALE

Console Onorario:

Avv. Roberto LONGANESI CATTANI

Consorte:

Sig.ra Elena COSULICH LONGANESI CATTANI

Exequatur:

7 agosto 1996

Cancelleria:

Santa Croce, Piazzale Roma, 466/b - 30135 Venezia

Tel. 041 523.1345 - Fax 041 523.7043

e-mail: consolato.norvegia.ve@longanesicattani.it

Residenza del Console:

San Polo, 1423 - 30125 Venezia

Circoscrizione consolare:

Veneto, Trentino-Alto Adige

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 9.30-12.30

PAESI BASSI (a Venezia)
Koninkrijk der Nederlanden
MONARCHIA COSTITUZIONALE

Console Onorario:

Prof. Dott. Umberto Co. MARCELLO del MAJNO

Consorte:

Sig.ra Eleonora MARCELLO del MAJNO ANTONIETTI

Exequatur:

14 gennaio 2000

Cancelleria:

San Marco, San Vidal, 2888 - 30124 Venezia

Tel. 041 528.3416 - Fax 041 244.3231

e-mail: cons.paesibassi.ve@libero.it

Residenza del Console:

San Marco, 2891 - 30124 Venezia

Tel. 041 528.9092

Vice-Console Onorario:

Dott. Leonardo FRANCESCONI

San Marco, 3472 - 30124 Venezia

Tel. 041 296.0573 - Fax 041 241.9067

Residenza del Vice Console:

San Marco, 3472 - 30124 Venezia

Tel. 041 296.0573 - Fax 041 241.9067

Circoscrizione consolare:

Veneto (esclusa Verona)

Orario d'ufficio:

Lunedì, mercoledì, venerdì ore 9.15-12 e giovedì ore 15.30-18

PAESI BASSI (a Verona)
Koninkrijk der Nederlanden
MONARCHIA COSTITUZIONALE

Console Onorario:

Dott. Daniele CUNEGO

Consorte:

Sig.ra Roberta de AmICIS CUNEGO

Exequatur:

13 luglio 1994

Cancelleria:

Corte Melone, 2 - 37121 Verona

Tel. 045 800.9311 - Fax 045 590.465

e-mail: nlgovver@iol.it

Residenza del Console:

Via Fratelli Bronzetti, 7/a - 37124 Verona

Circoscrizione consolare:

Verona, Trento, Bolzano

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 10-12 e 13.30-15.30

PARAGUAY
República de Paraguay
REPUBBLICA

Console Onorario:
Comm. Rino MASTROTTO

Consorte:
Sig.ra Maddalena RANCAN

Exequatur:
20 gennaio 2004

Cancelleria:
Piazzetta S. Stefano, Palazzo Negri, 1 - 36100 Vicenza
Tel. 0444 235.189 - Fax 0444 231.914
e-mail: cons_vi@consolatoparaguay.191.it

Residenza del Console:
Piazzetta S. Stefano, Palazzo Negri, 1 - 36100 Vicenza

Circoscrizione consolare:
Vicenza

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 10-12

PERÚ
República de Perú
REPUBBLICA

Console Generale Onorario:
Dott. Alessio SEMERANI

Consorte:
Dott.ssa Alice USCO SEMERANI

Exequatur:
18 luglio 2008

Cancelleria:
Via S. Francesco, 10 - 34133 Trieste
Tel. e fax 040 370.169
e-mail: info@consperutrieste.org - sito: www.consperutrieste.org

Circonscrizione consolare:
Veneto, Friuli e Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige

Orario d'ufficio:
Martedì, mercoledì e giovedì ore 14.30-19

POLONIA
Rzeczpospolita Polska
REPUBBLICA

Console Onorario:
Sig. Ugo ZOVATTO

Consorte:
Sig.ra Cristina FABRIS ZOVATTO

Exequatur:
3 agosto 2001

Cancelleria:
Via Temanza, 1/a-26 - 35134 Padova
Tel. e fax 049 613.358 - Cell. 340 946.4928
e-mail: info@consolatodipolonia.it - sito: www.consolatodipolonia.it

Residenza del Console:
Passaggio E.L. Corner Piscopia, 10 - 35137 Padova
Tel. 049 876.6366 - Fax 049 821.9367

Circoscrizione consolare:
Veneto, Friuli e Venezia Giulia

Orario d'ufficio:
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 10-12 e martedì ore 16-18

PORTOGALLO
República Portuguesa
REPUBBLICA

Console Onorario:
Sig. Giannantonio ZANGA

Consorte:
Sig.ra Roberta CAMERINO ZANGA

Exequatur:
11 luglio 1983

Cancelleria:
San Marco, 1757 - 30124 Venezia
Tel. 041 522.3446 - Fax 041 522.5880
E-mail sabina.zanga@allianzras.it

Residenza del Console:
San Marco, 3201 - 30124 Venezia
Tel. 041 520.4704 - 041 520.6919

Circonscrizione consolare:
Veneto

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 10-16

ROMANIA
România
REPUBBLICA

Console Generale Onorario:

Dott. Mario MORETTI POLEGATO

Consorte:

Dott.ssa Anna Licia BALZAN MORETTI POLEGATO

Exequatur:

10 gennaio 2002

Cancelleria:

Via P. Bembo, 79 - 31011 Asolo TV
Tel. 0423 952.055 - Fax 0423 529.977
e-mail: consromania@tin.it

Circoscrizione consolare:

Veneto, Friuli e Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 9-12.30

Federazione RUSSA (RUSSIA)

Rossijaskaja Federacija (Rossija)

REPUBBLICA

Console Onorario:

Gr. Uff. Eligio PATIES MONTAGNER

Consorte:

Sig.ra Pierina Busetti

Exequatur:

21 maggio 2007

Cancelleria:

San Marco, Calle dei Fabbri, 4718/a - 30124 Venezia

Tel. e fax 041 241.8879

e-mail: console@russiavenezia.com

Circoscrizione consolare:

Venezia

Repubblica di SAN MARINO
REPUBBLICA

Console Onorario:

Avv. Lorenza BOTTONI MEL

Consorte:

C.V. Francesco Carlo BOTTONI

Exequatur:

10 maggio 2005

Cancelleria:

Santa Marta, Punto Franco, Fabbricato 16 - 30123 Venezia

Tel. 041 271.2562 - Fax 041 271.2627

e-mail: consolatorsmve@vegaservice.net

Residenza del Console:

Castello, 2785 - 30122 Venezia

Tel. 041 244.1609

Circoscrizione consolare:

Veneto

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 9.30-12.30 e 15-18

SERBIA
Republica de Serbia
REPUBBLICA

Console Onorario:
Dott.ssa Loreta BAGGIO

Consorte:
Sig. Calisto BORSATO

Exequatur:
9 marzo 2006

Cancelleria:
Via Barberia, 9 - 31100 Treviso
Tel. 0422 419.765 - Fax 0422 558.272
e-mail: lbconsoleonorario@libero.it

Circonscrizione consolare:
Veneto

Orario d'ufficio:
Martedì e giovedì ore 9-13

SPAGNA (a Venezia)
Reino de España
MONARCHIA COSTITUZIONALE

Console Onorario:

Dott. Comm. Antonio SIMIONATO

Exequatur:

16 giugno 1998

Cancelleria:

San Polo, Corte Amaltea, 2646 - 30125 Venezia

Tel. e fax 041 523.3254

e-mail: antonio.simionato@libero.it

Residenza del Console:

San Polo, Corte Amaltea, 2646 - 30125 Venezia

Tel. e fax 041 523.3254

e-mail: antonio.simionato@libero.it

Circoscrizione consolare:

Venezia, Padova, Treviso, Rovigo

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 9.30-12.30

SPAGNA (a Verona)
Reino de España
MONARCHIA COSTITUZIONALE

Vice Console Onorario:
Avv. Stefano DINDO

Consorte:
Avv. Daniela TURCI DINDO

Exequatur:
5 marzo 2002

Cancelleria:
Via Leoncino, 16 - 37121 Verona
Tel. 045 800.1884 - Fax 045 800.7285
e-mail: studiolegaledindo@studiodindo.it

Residenza del Vice Console:
Via delle Argonne, 11 - 37122 Verona
Tel. 045 912.919

Circoscrizione consolare:
Verona, Vicenza, Mantova e Brescia

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 9.30-12.30

SVEZIA
Konungariket Sverige
MONARCHIA COSTITUZIONALE

Console Onorario:

Dott. Massimo CASARIN

Exequatur:

14 febbraio 2008

Assunzione:

9 maggio 2006

Consorte:

Sig.ra Gabriella MESSINA CASARIN

Cancelleria:

Via Einaudi, 6 - 30174 Venezia Mestre

Tel. e fax 041 985.611

e-mail: sverigeskons.ve@consolsve.191.it

Residenza del Console:

Via San Valentino, 19 - 33170 Pordenone

Tel. e fax 0434 541.683

Circoscrizione consolare:

Veneto, Trentino-Alto Adige

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 10.30-12.30

SVIZZERA (a Padova)

Confederazione Helvetica

Console Onorario:

Sig. Ferruccio MACOLA

Consorte:

Sig.ra Ilaria CARGNELLI

Exequatur:

5 giugno 2002

Cancelleria:

Viale Veneto, 26/28 - 35020 Saonara PD

Tel. 049 879.1490 - Fax 049 879.1910

e-mail: padova@honorarvertretung.ch

Residenza del Console:

Via Cesare Battisti, 248 - 35031 Abano Terme PD

Tel. 049 879.0909

Circoscrizione consolare:

Rovigo, Padova, Treviso, Vicenza, Verona e Belluno

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 8.30-12.30 e 14.30-18.30

TURCHIA
Türkiye Cumhuriyeti
REPUBBLICA

Console Generale Onorario:
Dott. Filippo OLIVETTI

Exequatur:
23 luglio 2009

Cancelleria:
Santa Marta, Punto Franco, Fabbricato 17 - 30123 Venezia
Tel. 041 523.0707 - Fax 041 241.3239
e-mail: lions.pinter@alice.it

Residenza del Console Generale:
Via Treviso, 6 - 31059 Zero Branco TV
Tel. e fax 0422 97.078
San Marco, 3209 - 30124 Venezia
Tel. 041 520.3062

Circonscrizione consolare:
Veneto

Orario d'ufficio:
Da lunedì a venerdì ore 9.30-12

UNGHERIA (a Venezia)

Magyar Köztársaság

REPUBBLICA

Console Generale Onorario:

Comm. Gr. Uff. Enrico Renzo ZOPPAS

Exequatur:

10 novembre 2000

Cancelleria:

Santa Croce, Fondamenta Santa Chiara, 510 - 30135 Venezia

Tel. 041 523.9408 - Fax 041 522.5632

e-mail: ungheria.venezia@libero.it

Circonscrizione consolare:

Province di Venezia, Treviso, Rovigo, Belluno, Trentino-Alto Adige

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 9.00-17.30

Si riceve previo appuntamento

UNGHERIA (a Verona)

Magyar Köztársaság

REPUBBLICA

Console Generale Onorario:

Prof. Dott. Lajos PINTÉR

Exequatur:

1 agosto 2002

Cancelleria:

Via Leoncino, 30 - 37121 Verona

Tel. 045 595.885 - Fax 045 801.1394 - 045 807.4093

Residenza del Console:

Via Monte Cimone, 7 - 37127 Verona

Tel. 045 834.9348

Circoscrizione consolare:

Verona, Padova, Vicenza, Mantova

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 17-18

URUGUAY
República Oriental del Uruguay
REPUBBLICA

Console Onorario:

Prof. Dott. Angelo FERRO

Consorte:

Dott. Sergia JESSI FERRO

Exequatur:

23 novembre 1995

Cancelliere:

Dott. Paola CAROTTA

Cancelleria:

Riviera San Benedetto, 130 - 35139 Padova

Tel. 049 872.2384 - Fax 049 872.2770

e-mail: consolato.uruguay@iperv.it - carotta@iperv.it

Residenze del Console:

Riviera San Benedetto, 128 - 35139 Padova

Tel. 049 872.3773

Indirizzo privato del Cancelliere:

Via Goito, 84 - 35142 Padova

Tel. 049 880.7705

Circoscrizione consolare:

Venezia, Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Belluno,

Rovigo, Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone

Orario d'ufficio:

Da lunedì a venerdì ore 9-12.30

U.S.A.
United State of America
FEDERAZIONE

Agente Consolare:
Megan H. JONES

Exequatur:
16 maggio 2008

Cancelleria:
c/o Aeroporto Marco Polo
Via G. Galilei, 30 - 30030 Venezia Tessera
Tel. 041 541.5944 - Fax 041 541.6654
e-mail: veniceconsularagent@libero.it

Circoscrizione consolare:
Provincia di Venezia

Orario d'ufficio:
Da martedì a venerdì ore 10-16

**CONSOLI NON IN SERVIZIO ATTIVO
AGGREGATI AL CORPO CONSOLARE
DI VENEZIA E DEL VENETO**

Prof. Franco MUNARI

già Console onorario dell'Ecuador

Termine della missione: 1992

Via Umberto I°, 27 - 35122 Padova - Tel. 049 661.290

Pro-Rettore dell'Università degli Studi di Padova

Direttore dell'Istituto di Anatomia Umana Normale

Via Gabelli, 65 - 35121 Padova - Tel. 049 827.2320 - Fax 049 827.2319

Dott. Paolo ROSSI CHAUVENET

già Console Onorario del Perú

Termine della missione: - -

Via E. Filiberto, 47 - 35122 Padova - Tel. 049 663.809

e-mail: paolo.rossichauvenet@tin.it

Dott. Giancarlo TOMASIN

già Console Onorario dei Paesi Bassi (a Venezia)

Termine della missione: 1999

Santa Croce, 510 - 30135 Venezia - Tel. 041 520.5077 - Fax 041 520.5040

e-mail: giancarlo.tomasin@studiotomasin.it

OSSERVATORI

Sovrano militare Ordine di malta

Gran Priorato di Lombardia e Venezia
Castello, 3253 - 30122 Venezia
Tel. 041 522.2452 - Fax 041 520.9955

www.smomve.it

STATUTO DEL CORPO CONSOLARE DI VENEZIA E DEL VENETO

Approvato dall'Assemblea del Corpo Consolare del 16 marzo 2005

*Normativa conforme alle consuetudini locali
e alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963
(recepita e resa esecutiva in Italia con legge del 9 agosto 1967 n° 804)*

Art. 1

Il Corpo Consolare di Venezia

Il Corpo Consolare di Venezia, le cui tradizioni risalgono a quelle dell'antico, celebrato Corpo Diplomatico accreditato presso la Serenissima Repubblica di San Marco fino al 1797, annovera, quali membri di diritto, previa l'osservanza dell'art. 6 ultimo comma, i Consoli e Vice-consoli residenti a Venezia oltre a quelli che, residenti altrove, estendono la loro circoscrizione su province venete e hanno sede o ufficio consolare nel Triveneto. Ne fanno inoltre parte, senza diritto di voto, i Consoli che, in quiescenza dopo onorato servizio, richiedono di continuare la loro appartenenza al Corpo Consolare. Il Corpo Consolare è una libera associazione, ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana, Paese ospitante, apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro.

Art. 2

Sede ed Emblema

Il Corpo Consolare di Venezia ha sede presso l'Ufficio del Segretario Generale pro-tempore. L'emblema del Corpo Consolare di Venezia è rappresentato da un leone in campo rettan-
golare reggente un libro recante il motto: "Pax tibi Marce Evangelista meus".

Art. 3

Composizione

Organi del Corpo Consolare sono:

- l'Assemblea
- il Decano
- il Consiglio di Decanato
- il Segretario Generale
- il Collegio dei Proviviri

I Consoli si dividono in quattro classi, a norma della Convenzione di Vienna:

- Consoli Generali
- Consoli
- Vice-Consoli
- Agenti Consolari

Art. 4
Precedenze

L'ordine di precedenza è stabilito in conformità al dettato dell'art. 16 della Convenzione di Vienna e cioè:

- le precedenze dei Capi-missione delle rispettive classi sono stabilite in relazione alla data del rilascio del primo exequatur. Qualora un Console venga promosso a un grado più elevato, vale la data dell'ultimo exequatur;
- nell'ambito di ciascuna classe i consoli di carriera precedono i consoli onorari (consules missi);
- i consoli titolari d'ufficio consolare precedono i non titolari della stessa categoria e della medesima classe.

Art. 5
Inizio della missione

All'inizio della sua missione il nuovo Console rende visita di cortesia al Decano e al Segretario Generale che gli daranno suggerimenti per gli opportuni primi contatti con i Colleghi e con le Autorità per le visite di consuetudine, di dovere e di cortesia. Ai Colleghi e alle Autorità il nuovo Console invierà una lettera di partecipazione dell'incarico conferitogli.

Art. 6
L'Assemblea del Corpo Consolare

Il Corpo Consolare si riunisce in assemblea, presieduta dal Decano, assistito dal Segretario Generale, d'ordinario almeno una volta all'anno o quando argomenti o problemi inerenti al suo normale e corretto funzionamento, ai rapporti con le Autorità e agli adempimenti del servizio affidato agli Uffici Consolari lo richiedano.

Possono richiedere la convocazione dell'assemblea, segnalando la richiesta alla Segreteria Generale, i Consoli con diritto di voto nel numero di almeno cinque.

Spetta al Decano convocare l'Assemblea del Corpo Consolare con le procedure adeguate perché sia garantito l'intervento del maggior numero degli aventi diritto.

Hanno diritto di voto i Consoli Generali, i Consoli, i Vice-Consoli e gli Agenti Consolari accreditati e in attività di servizio. I singoli Consoli possono delegare i rispettivi Vice-Consoli, se accreditati, ovvero altri Consoli. Nessun Console può ricevere più di due deleghe. Ogni Ufficio Consolare ha diritto a un solo voto.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Consoli aventi diritto ovvero in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Consoli aventi diritto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Per la modifica dello Statuto è comunque necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consoli accreditati e in attività di servizio.

I Consoli, riuniti in assemblea, costituiscono il massimo organo deliberativo del Corpo Consolare.

Spettano in particolare all'Assemblea:

- a) l'elezione del Decano;
- b) l'elezione del Consiglio di Decanato;
- c) l'elezione del Segretario Generale;
- d) l'elezione dei Componenti il Collegio dei Probiviri;
- e) la determinazione della quota annuale.

Perdono i diritti elettorali, sia attivi che passivi e sono cancellati dall'Albo i Consoli non in regola con il versamento delle quote previste.

Art. 7

Il Decano

Il Decano è la più alta autorità del Corpo Consolare, convoca e presiede le assemblee, rappresenta il Corpo Consolare presso le Autorità, assume tutte le iniziative intese alla salvaguardia e al prestigio dei Consoli accreditati.

Il Decano viene eletto per la durata di tre anni dall'Assemblea del Corpo Consolare.

Il Decano, di concerto con il Consiglio di Decanato, nomina il Vice-Decano che lo sostituisce in caso di impossibilità o impedimento temporaneo e lo coadiuva nelle incombenze che il Decano gli delega. In caso di interruzione anticipata del mandato del Decano, il Vice-Decano provvederà alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione di un nuovo Decano.

Art. 8

Il Consiglio di Decanato

Il Consiglio di Decanato, eletto dall'Assemblea del Corpo Consolare, che dura in carica tre anni, è l'organo collegiale di collegamento tra l'Assemblea e il Decano e coadiuva quest'ultimo nell'espletamento dei compiti affidati al suo ufficio.

Il Consiglio di Decanato è presieduto dal Decano ed è composto dal Decano stesso, dal Vice-Decano, dal Segretario Generale e da cinque consoli (dei quali preferibilmente due di carriera e tre onorari) aventi sede preferibilmente a Venezia e scelti fra i componenti che siano meglio indicati a ricoprire l'incarico, nel rispetto dell'esigenza di un'equa rappresentanza della Comunità internazionale.

Il Consiglio di Decanato è convocato quando il Decano lo ritenga opportuno, ovvero da almeno tre componenti il Consiglio stesso.

Art. 9

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale assiste il Decano nei rapporti con le Autorità, tiene con queste gli opportuni contatti ed esegue gli incarichi e i compiti che il Decano gli affida. Nelle cerimonie ufficiali curerà che un settore riservato, immediatamente dopo l'Autorità di grado più elevato, sia destinato al Corpo Consolare nella sua collegialità. Farà in modo che alcuni Consoli intervengano alle manifestazioni e alle cerimonie più importanti.

Il Segretario Generale viene eletto per la durata di tre anni dall'Assemblea del Corpo Consolare.

Al fine di meglio adempiere ai compiti affidatigli, il Segretario Generale può avvalersi della collaborazione occasionale o continuativa di altro o altri colleghi che egli può proporre al Consiglio di Decanato.

Spetta al Segretario Generale il rimborso delle spese il cui importo verrà stabilito dall'Assemblea e ripartito fra tutti i Componenti del Corpo Consolare.

Art. 10

Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri in attività di servizio, di cui uno con la qualifica di presidente, scelti fra i Consoli che abbiano grande prestigio e abbiano esercitato attività consolare a Venezia per almeno cinque anni.

Il Collegio dovrà vigilare sul decoro e la dignità del Corpo Consolare e dei suoi singoli componenti, dirimendo qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i membri del Corpo Consolare e intervenire, soprattutto mediante opera di persuasione morale, nel caso che il comportamento di un componente del Corpo non sia conforme ai principi etici e alle tradizioni del Corpo Consolare.

I Componenti del Collegio non possono avere alcuna carica nell'ambito del Corpo Consolare e durano in carica tre anni.

Art. 11

Fondo Cassa

Il Fondo Cassa, amministrato dal Segretario Generale, è alimentato dalle quote annuali stabilite dall'Assemblea. I Consoli sono inoltre tenuti a rifondere sollecitamente le quote a loro carico delle manifestazioni organizzate dal Corpo Consolare.

Art. 12

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle Convenzioni internazionali e consuetudini vigenti in materia.

CONVENZIONE DI VIENNA SULLE RELAZIONI CONSOLARI

(del 24 aprile 1963 e ratificata dall'Italia con L. 9-8-1967, n. 804)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

1. Ricordando che, fin da tempi lontani, sono state stabilite relazioni consolari fra i popoli,
2. Coscienti dei Fini e dei Principi della Carta delle Nazioni Unite riguardante l'uguaglianza sovrana degli Stati, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni,
3. Considerando che la Conferenza delle Nazioni Unite sulle relazioni e immunità diplomatiche ha adottato la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche che è stata aperta alla firma il 18 aprile 1961,
4. Persuasi che una convenzione internazionale sulle relazioni, privilegi e immunità consolari contribuirebbe anch'essa a favorire le relazioni d'amicizia fra i paesi qualunque sia la diversità dei loro regimi costituzionali e sociali,
5. Convinti che lo scopo dei suddetti privilegi e immunità non consiste nell'avvantaggiare degli individui ma nell'assicurare l'adempimento efficace delle loro funzioni attraverso gli uffici consolari in nome dei loro rispettivi Stati,
6. Affermando che le regole del diritto internazionale consuetudinario continueranno a regolamentare le questioni che non sono state espressamente codificate nelle disposizioni della presente Convenzione,
Hanno convenuto su quanto segue:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti si intendono come è precisato qui sotto:
 - l'espressione «posto consolare» s'intende d'ogni consolato generale, consolato, vice-consolato o agenzia consolare;
 - l'espressione «circoscrizione consolare» s'intende del territorio attribuito a un posto consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
 - l'espressione consolare «capo di posto consolare» s'intende della persona incaricata di agire in questa qualità;
 - l'espressione «funzionario consolare», s'intende di ogni persona, ivi compreso il capo di posto consolare, incaricata in questa qualità dell'esercizio di funzioni consolari;
 - l'espressione «impiegato consolare» s'intende di ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un posto consolare;

- l'espressione «membro del personale di servizio» s'intende di ogni persona destinata al servizio domestico di un posto consolare;
 - l'espressione «membro del posto consolare» s'intende dei funzionari consolari, impiegati consolari e membri del personale di servizio;
 - l'espressione «membro del personale consolare» s'intende dei funzionari consolari che non siano il capo del posto consolare, degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio;
 - l'espressione «membro del personale privato» s'intende di una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro del posto consolare;
 - l'espressione «locali consolari» s'intende degli edifici e di parti di edifici e del terreno relativo che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini del posto consolare;
 - l'espressione «archivi consolari» comprende tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri del posto consolare, così come il materiale del codice, e i mobili destinati a proteggerli e conservarli.
2. Esistono due categorie di funzionari consolari: i funzionari consolari di carriera e i funzionari consolari onorari. Le disposizioni del capitolo II della presente Convenzione si applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del capitolo III si applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari onorari.
 3. La situazione, particolare dei membri dei posti consolari che sono dipendenti dallo Stato di residenza, o ivi residenti permanenti, è regolamentata dall'art. 71 della presente Convenzione.

CONVENZIONE DI VIENNA SULLE RELAZIONI CONSOLARI LE RELAZIONI CONSOLARI IN GENERALE

SEZIONE I

Costituzione e condizione delle relazioni consolari

Art. 2

Costituzione di relazioni consolari

1. La messa in atto di relazioni consolari fra Stati si fa col consenso comune.
2. Il consenso dato alla instaurazione di relazioni diplomatiche fra due Stati implica, salvo indicazione contraria, il consenso all'instaurazione di relazioni consolari.
3. La rottura delle relazioni diplomatiche non implica ipso facto la rottura delle relazioni consolari.

Art. 3

Esercizio delle funzioni consolari

Le funzioni consolari sono esercitate dai posti consolari. Esse sono esercitate anche dalle missioni diplomatiche conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 4

Costituzione di un posto consolare

1. Un posto consolare non può essere impiantato sul territorio dello Stato di residenza se non col consenso di questo Stato.
2. La sede del posto consolare, la sua classe e la sua circoscrizione consolare sono fissate, dallo Stato e sottomesse all'approvazione dello Stato di residenza.
3. Modificazioni posteriori non possono essere apportate dallo Stato d'invio alla sede del posto consolare, alla sua classe o alla sua circoscrizione consolare se non con il consenso dello Stato di residenza.
4. Il consenso dello Stato di residenza è ugualmente richiesto se o un consolato generale o un consolato vogliono aprire un vice-consolato o una agenzia consolare in una località diversa da quella per cui esso stesso è stabilito.
5. Il consenso espresso e preliminare dello Stato di residenza è ugualmente richiesto per l'apertura di un ufficio facente parte di un consolato esistente al di fuori della sede di questo.

Art. 5

Funzioni consolari

Le funzioni consolari consistono nel:

- proteggere nello Stato di residenza gli interessi dello Stato d'invio e dei dipendenti, persone, fisiche e morali, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
- favorire lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza e promuovere in ogni altra maniera relazioni amichevoli tra di loro nel quadro delle disposizioni della presente Convenzione;
- informarsi, con tutti i mezzi leciti, delle condizioni e dell'evoluzione della vita commerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato di residenza, fare rapporto al riguardo al governo dello Stato d'invio e dare informazioni alle persone interessate;
- rilasciare passaporti e documenti di viaggio a coloro che dipendono dallo Stato d'invio, nonché visti e documenti appropriati alle persone che desiderano recarsi allo Stato d'invio;
- prestare soccorso e assistenza ai dipendenti, persone fisiche e morali, dallo Stato d'invio;
- agire in qualità di notaio e d'ufficiale di stato civile ed esercitare funzioni simili

- come alcune funzioni d'ordine amministrativo per quanto le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza non vi si oppongono;
- salvaguardare gli interessi dei dipendenti, persone fisiche e morali dallo Stato d'invio, nelle successioni nel territorio dello Stato di residenza uniformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza;
 - salvaguardare, nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, gli interessi dei minori e degli incapaci, dipendenti dallo Stato d'invio particolarmente quando è richiesta a loro riguardo la istituzione di una tutela o di una curatela;
 - sotto riserva delle pratiche e procedure in vigore nello Stato di residenza, rappresentare i dipendenti dallo Stato d'invio o prendere disposizioni al fine di assicurare loro una appropriata rappresentanza davanti ai tribunali o alle altre autorità dello Stato di residenza per richiedere, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie in vista della salvaguardia dei diritti e interessi di questi dipendenti allorché, per loro assenza o per ogni altra causa, essi non possono difendere in tempo utile i loro diritti e interessi;
 - trasmettere atti giudiziari ed extragiudiziali o eseguire commissioni rogatorie conformemente agli accordi internazionali in vigore, o, in mancanza di tali accordi, in ogni maniera compatibile colle leggi e i regolamenti dello Stato di residenza;
 - esercitare i diritti di controllo e di ispezione previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio sulle navi di mare e sui battelli fluviali aventi la nazionalità dello Stato d'invio e sugli aerei immatricolati in questo Stato, così come sui loro equipaggi;
 - prestare assistenza a navi, battelli e aerei menzionati alla lettera k. del presente articolo, nonché ai loro equipaggi, ricevere le dichiarazioni sul viaggio di queste navi e battelli, esaminare e visitare documenti di bordo e, senza pregiudizio dei poteri delle autorità dello Stato di residenza, fare inchieste su incidenti avvenuti nel corso delle traversate e regolare, per quanto le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio l'autorizzano, le contestazioni di ogni natura tra il capitano, gli ufficiali e i marinai;
 - esercitare ogni altra funzione affidata a un posto consolare dallo Stato d'invio che non siano interdette dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o alle quali lo Stato di residenza non si opponga o che sono menzionate negli accordi internazionali in vigore fra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.

Art. 6

Esercizio di funzioni consolari al di fuori della circoscrizione consolare

In circostanze particolari, un funzionario consolare può, col consenso dello Stato di residenza esercitare le sue funzioni all'esterno della sua circoscrizione consolare.

Art. 7

Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo

Lo Stato d'invio può previa notificazione agli Stati interessati, e a meno che uno di loro non si opponga espressamente, incaricare un posto consolare stabilito in uno Stato di assumere l'esercizio di funzioni consolari in un altro Stato.

Art. 8

Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo

Dopo appropriata notificazione allo Stato di residenza e a meno che questo non vi si opponga, un posto consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.

Art. 9

Classi di capi di posti consolari

1. I capi di posti consolari si ripartiscono in quattro classi, vale a dire:
 - a) consoli generali;
 - b) consoli;
 - c) vice-consoli;
 - d) agenti consolari.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non limita in niente il diritto di una qualunque delle parti contrattanti di fissare la denominazione dei funzionari consolari che non siano i capi di posti consolari.

Art. 10

Nomina e ammissione dei capi di posti consolari

1. I capi di posti consolari sono nominati dallo Stato d'invio e sono ammessi all'esercizio delle loro funzioni dallo Stato di residenza.
2. Sotto riserva delle disposizioni della presente Convenzione, le modalità della nomina e dell'ammissione del capo del posto consolare sono fissate rispettivamente dalle leggi, regolamenti e usi dello Stato d'invio e dello Stato di residenza.

Art. 11

Lettera di accreditamento o notificazione della nomina

1. Il capo di posto consolare è provvisto, a cura dello Stato d'invio, di un documento, sotto forma di lettera di accreditamento o atto similare stabilito per ogni nomina, attestante la sua qualifica e indicante, in linea generale, i suoi cognomi e nomi, la sua categoria e la sua classe, la circoscrizione consolare e la sede del posto consolare.
2. Lo Stato d'invio trasmette la lettera di accreditamento o atto similare, per la via diplomatica o per ogni altra via appropriata al governo dello Stato sul cui territorio il capo di posto consolare deve esercitare le sue funzioni.
3. Se lo Stato di residenza l'accetta, lo Stato d'invio può rimpiazzare la lettera di accreditamento o l'atto similare con una notifica contenente le indicazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 12
Exequatur

1. Il capo di posto consolare è ammesso all'esercizio delle sue funzioni con una autorizzazione dello Stato di residenza denominata « exequatur», qualunque sia la forma di questa autorizzazione.
2. Lo Stato che rifiuta di rilasciare un exequatur non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio le ragioni del suo rifiuto.
3. Sotto riserva delle disposizioni degli art. 13 e 15, il capo del posto consolare non può entrare in funzione prima d'aver ricevuto l'exequatur.

Art. 13
Ammissione provvisoria dei capi di Posto consolare

Aspettando il rilascio dell'exequatur, il capo del posto consolare può essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni. In questo caso sono applicabili le disposizioni della presente Convenzione.

Art. 14
Notificazione alle autorità della circoscrizione consolare

Dal momento in cui il capo di posto consolare è ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto ad informare immediatamente le autorità competenti della circoscrizione consolare. Esso è ugualmente tenuto a vigilare che siano prese le misure necessarie affinché il capo di posto consolare possa assolvere al dovere della sua carica e beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 15
Esercizio a titolo temporaneo delle funzioni di capo di posto consolare

1. Se il capo di posto consolare è impedito ad esercitare le sue funzioni o se il suo posto è vacante, un gerente interinale può agire a titolo provvisorio come un capo di posto consolare.
2. I cognomi e i nomi del gerente interinale sono notificati, sia dalla missione diplomatica dello Stato d'invio, sia, in mancanza d'una missione diplomatica di questo Stato nello Stato di residenza, dal capo del posto consolare, sia nel caso in cui questo è impedito di farlo, da ogni autorità competente dello Stato d'invio al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero. In linea generale questa notificazione deve essere fatta anticipatamente. Lo Stato di residenza può sottoporre al suo consenso l'ammissione come gerente interinale di una persona che non è né un agente diplomatico né un funzionario consolare dello Stato d'invio nello Stato di residenza.

3. Le autorità competenti dello Stato di residenza devono prestare assistenza e protezione al gerente interinale. Durante la sua gestione, le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili a lui allo stesso titolo che al capo del posto consolare di cui si tratta. Tuttavia lo Stato di residenza non è tenuto ad accordare ad un gerente interinale le facilitazioni, i privilegi e le immunità il cui godimento da parte del capo del posto consolare è subordinato a delle condizioni che non riguardano il gerente interinale.
4. Allorché un membro del personale diplomatico della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza è nominato gerente interinale dallo Stato d'invio nelle condizioni previste dal paragrafo 1. del presente articolo, egli continua a godere dei privilegi e delle immunità diplomatiche se lo Stato di residenza non vi si oppone.

Art. 16

Precedenza tra i capi di posto consolare

1. I capi di posto consolare prendono posto in ognuna delle classi secondo la data di concessione dell'exequatur.
2. Nel caso, tuttavia, in cui il capo di un posto consolare prima di ottenere l'exequatur, è ammesso all'esercizio delle sue funzioni a titolo provvisorio, è la data di questa ammissione provvisoria a determinare l'ordine di precedenza; quest'ordine è mantenuto dopo l'ottenimento dell'exequatur.
3. L'ordine di precedenza tra due o più capi di posto consolare che hanno ottenuto l'exequatur o l'ammissione provvisoria alla stessa data è determinato dalla data in cui è stata presentata la loro lettera di accreditamento o atto simile o è stata fatta allo Stato di residenza la notificazione prevista al paragrafo 3. dell'art. 11.
4. I gerenti interinali prendono posto dopo tutti i capi di posto consolare. Tra di loro, prendono posto secondo le date in cui essi hanno assunto le loro funzioni di gerenti interinali e che sono state indicate nelle notificazioni fatte in virtù del paragrafo 2. dell'art. 15.
5. I funzionari consolari onorari capi di posto consolare prendono posto in ogni classe dopo i capi di posto consolare di carriera, nell'ordine e secondo le regole stabilite ai paragrafi precedenti.
6. I capi di posto consolare hanno la precedenza sui funzionari consolari che non hanno questa qualifica.

Art. 17

Adempimento d'atti diplomatici da parte di funzionari consolari

1. In uno Stato in cui lo Stato d'invio non ha missione diplomatica e non è rappresentato dalla missione diplomatica di uno Stato terzo un funzionario consolare può,

con il consenso dello Stato di residenza, e senza che il suo statuto consolare ne sia afflitto, essere incaricato di adempiere atti diplomatici. L'adempimento di questo atto da parte d'un funzionario consolare non conferisce a questo alcun diritto ai privilegi e immunità diplomatiche.

2. Un funzionario consolare può, dopo notificazione dello Stato di residenza, essere incaricato di rappresentare lo Stato d'invio presso tutte le organizzazioni intergovernative. Agendo in questa qualità, egli ha diritto a tutti i privilegi e le immunità accordate dal diritto internazionale consuetudinario o dagli accordi internazionali a un rappresentante presso una organizzazione intergovernativa; tuttavia, per ciò che riguarda ogni funzione consolare da lui esercitata, egli non ha diritto a una immunità di giurisdizione più estesa di quella di cui un funzionario consolare beneficia in virtù della presente convenzione.

Art. 18

Nomina della stessa persona come funzionario consolare da parte di due o più Stati

Due o più Stati possono, con il consenso dello Stato di residenza, nominare la stessa persona in qualità di funzionario consolare in questo Stato.

Art. 19

Nomina dei membri del personale consolare

1. Sotto riserva delle disposizioni degli artt. 20, 22, 23, lo Stato d'invio nomina a suo gradimento i membri del personale consolare.
2. Lo Stato d'invio notifica allo Stato di residenza i cognomi e i nomi, la categoria e la classe di tutti i funzionari consolari diversi dal capo di posto consolare abbastanza per tempo affinché lo Stato di residenza possa, se lo desidera, esercitare i diritti che ad esso conferisce il paragrafo 3 dell'art. 23.
3. Lo Stato d'invio può, se le sue leggi e regolamenti lo prevedono, domandare allo Stato di residenza di accordare un exequatur a un funzionario consolare che non è capo di posto consolare.
4. Lo Stato di residenza può, se le sue leggi e regolamenti lo prevedono, accordare un exequatur a un funzionario consolare che non è capo di posto consolare.

Art. 20

Effettivo del personale consolare

In mancanza di accordo esplicito sull'effettivo del personale consolare, lo Stato di residenza può esigere che questo effettivo sia contenuto nei limiti di quello che esso considera come ragionevole e normale, rispetto alle circostanze e condizioni che regnano nella circoscrizione consolare e ai bisogni del posto consolare in causa.

Art. 21

Precedenza tra i funzionari consolari d'un posto consolare

L'ordine di precedenza tra i funzionari consolari d'un posto consolare e tutti i cambiamenti che vi sono apportati sono notificati dalla missione diplomatica dello Stato d'invio o, in mancanza di una tale missione nello Stato di residenza, dal capo del posto consolare al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero.

Art. 22

Nazionalità dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari avranno in principio la nazionalità dello Stato d'invio.
2. I funzionari consolari non possono essere scelti fra i dipendenti dallo Stato di residenza se non col consenso espresso di questo Stato, che può in ogni momento ritirarlo.
3. Lo Stato di residenza può riservarsi lo stesso diritto per ciò che riguarda i dipendenti da uno Stato terzo che non sono ugualmente dipendenti dallo Stato d'invio.

Art. 23

Persona dichiarata non grata

1. Lo Stato di residenza può in ogni momento informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare è «persona non grata» o che ogni altro membro del personale consolare non è accettabile. Lo Stato d'invio richiamerà allora la persona in causa o metterà fine alle sue funzioni in quel posto consolare secondo il caso.
2. Se lo Stato d'invio rifiuta d'eseguire o non esegue, in un lasso di tempo ragionevole gli obblighi che ad esso incombono ai termini del paragrafo 1. del presente articolo, lo Stato di residenza può, secondo il caso, ritirare l'exequatur alla persona in causa o cessare di considerarla come membro del personale consolare.
3. Una persona nominata membro d'un posto consolare può essere dichiarata non accettabile prima d'arrivare sul territorio dello Stato di residenza o se esso vi si trova già, prima di entrare in funzione al posto consolare. Lo Stato d'invio deve, in un caso simile, ritirare la nomina.
4. Nei casi menzionati ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, lo Stato di residenza non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio le ragioni della sua decisione.

Art. 24

**Notificazione allo Stato di residenza delle nomine,
degli arrivi e delle partenze**

1. Sono notificate al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità da questo ministero designata:
 - la nomina dei membri di un posto consolare, il loro arrivo dopo la loro nomina al posto consolare, la loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni, così come tutti gli altri cambiamenti, interessanti il loro statuto, che possono verificarsi nel corso del loro servizio al posto consolare;
 - l'arrivo e la partenza definitiva d'una persona della famiglia d'un membro d'un posto consolare con lui convivente e, se ciò ha luogo, il fatto che una persona diviene o cessa d'essere membro della famiglia;
 - l'arrivo e la partenza definitiva di membri del personale privato e se ciò ha luogo, la fine del loro servizio in questa qualità;
 - l'ingaggio e il licenziamento di persone residenti nello Stato di residenza in quanto membri del posto consolare o in quanto membri del personale privato avente diritto ai privilegi e immunità.
2. Ogni volta che è possibile, l'arrivo e la partenza definitiva devono ugualmente essere oggetto di una notifica preliminare.

SEZIONE II

Fine delle funzioni consolari

Art. 25

Fine delle funzioni di un membro d'un posto consolare

Le funzioni di un membro di un posto consolare hanno fine segnatamente con:

- la notifica dallo Stato d'invio allo Stato di residenza che le sue funzioni hanno avuto fine;
- la revoca dell'exequatur;
- la notifica dallo Stato di residenza allo Stato d'invio che esso ha cessato di considerare la persona in questione come membro del personale consolare.

Art. 26

Partenza dal territorio dello Stato di residenza

Lo Stato di residenza deve, anche in caso di conflitto armato, accordare ai membri del posto consolare e ai membri del personale privato che non siano dipendenti dallo Stato di residenza, così come ai membri della loro famiglia conviventi, quale che sia la loro nazionalità, il tempo e le facilitazioni necessarie per preparare la loro partenza e lasciare il suo territorio nel lasso di tempo dopo la cessazione delle loro funzioni. Esso deve, in particolare, se ve ne è bisogno, mettere a loro disposizione i mezzi di trasporto

necessari per se stessi e per i loro beni, ad eccezione dei beni acquistati nello Stato di residenza, la cui esportazione è vietata al momento della partenza.

Art. 27

Protezione dei locali e archivi consolari e degli interessi dello Stato d'invio in circostanze eccezionali.

1. In caso di rottura delle relazioni consolari fra due Stati;
 - lo Stato di residenza è tenuto, anche in caso di conflitto armato, a rispettare e proteggere i locali consolari, così come i beni del posto consolare e gli archivi consolari;
 - lo Stato d'invio può affidare la guardia dei locali consolari, come dei beni che vi si trovano e degli archivi consolari, a uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza;
 - lo Stato d'invio può affidare la protezione dei suoi interessi e di quelli dei suoi dipendenti a uno Stato terzo accettabile per lo Stato di residenza.
2. In caso di chiusura temporanea o definitiva d'un posto consolare sono applicabili le disposizioni della lettera a) del paragrafo 1. del presente articolo. Inoltre,
 - quando lo Stato d'invio, benché non sia rappresentato nello Stato di residenza da una missione diplomatica, ha un altro posto consolare sul territorio dello Stato di residenza, questo posto consolare può essere incaricato della guardia dei locali del posto consolare che è stato chiuso, dei beni che vi si trovano e degli archivi consolari, nonché, con il consenso dello Stato di residenza, dell'esercizio delle funzioni consolari nella circoscrizione di questo posto consolare; oppure
 - quando lo Stato d'invio non ha la missione diplomatica nè altri Posti consolari nello Stato di residenza, sono applicabili le disposizioni delle lettere b) e c) del paragrafo 1. del presente articolo.

FACILITAZIONI, PRIVILEGI E ImmUNITÀ CONCERNENTI I POSTI CONSOLARI, I FUNZIONARI CONSOLARI DI CARRIERA E GLI ALTRI mEmBRI DI UN POSTO CONSOLARE

SEZIONE I

Facilitazioni, privilegi e immunità concernenti il posto consolare

Art. 28

Facilitazioni accordate al posto consolare per la sua attività

Lo Stato di residenza accorda ogni facilitazione per l'adempimento delle funzioni del posto consolare.

Art. 29

Uso delle bandiere e dell'insegna nazionali

1. Lo Stato d'invio ha il diritto d'utilizzare la sua bandiera nazionale e la sua insegna alle armi dello Stato di residenza conformemente alle disposizioni del presente articolo.
2. La bandiera nazionale dello Stato d'invio può essere issata e l'insegna alle armi dello Stato collocata sull'edificio occupato dal posto consolare e sui suoi mezzi di trasporto allorché questi sono utilizzati per motivi di servizio.
3. Nell'esercizio del diritto accordato dal presente articolo, sarà tenuto conto delle leggi, regolamenti e usanze dello Stato di residenza.

Art. 30

Alloggio

1. Lo stato di residenza deve sia facilitare l'acquisto sul suo territorio, nel quadro delle sue leggi e regolamenti, da parte dello Stato d'invio dei locali necessari al posto consolare, sia aiutare lo Stato d'invio a procurarsi dei locali in altra maniera.
2. Esso deve ugualmente, se ve ne è bisogno, aiutare il posto consolare ad ottenere degli alloggi convenienti per i suoi membri.

Art. 31

Inviolabilità dei locali consolari

1. I locali consolari sono inviolabili nella misura prevista dal presente articolo.
2. Le Autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nella parte dei locali consolari che il posto consolare utilizza esclusivamente per i bisogni del suo lavoro, se non con il consenso del capo di posto consolare, della persona da lui designata o del capo della missione diplomatica dello Stato d'invio. Tuttavia il consenso del capo di posto consolare può essere presunto come acquisito in caso d'incendio o altro sinistro che richieda misure di protezione immediate.
3. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 2. del presente articolo, lo Stato di residenza ha l'obbligo speciale di prendere tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati e per impedire che la pace del posto consolare sia turbata o la sua dignità sminuita.
4. I locali consolari, il loro mobilio e i beni del posto consolare, come i suoi mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di alcuna forma di requisizione per fini di difesa nazionale o pubblica utilità. Nel caso fosse necessaria una espropriazione per questi stessi fini, saranno adottate tutte le disposizioni appropriate al fine d'evitare che sia messo ostacolo all'esercizio delle funzioni consolari e sarà versato allo Stato d'invio un indennizzo pronto, adeguato ed effettivo.

Art. 32

Esonero fiscale dei locali consolari

1. I locali consolari e la residenza del capo di posto consolare di carriera dei quali è proprietario o locatari o lo Stato d'invio o qualunque persona che agisca per conto di questo Stato, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualunque natura, nazionale, regionale o comunale tranne che non si tratti di tasse esatte quale remunerazione per servizi particolari resi.
2. L'esonero fiscale previsto al paragrafo 1. del presente articolo non si applica a quelle imposte e tasse allorquando stando alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio o con la persona agente per conto di questo Stato.

Art. 33

Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari

Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in qualunque momento e in qualunque luogo essi si trovino.

Art. 34

Libertà di movimento

Sotto riserva delle sue leggi e regolamenti relativi alle zone il cui accesso è vietato o regolamentato per motivi di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza assicura la libertà di spostamento e di circolazione sul suo territorio a tutti i membri del posto consolare.

Art. 35

Libertà di comunicazione

1. Lo Stato di residenza permette e protegge la libertà di comunicazione del posto consolare per tutti i fini ufficiali. Per comunicare con il Governo, con le missioni diplomatiche e gli altri posti consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino, il posto consolare può impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati ivi compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare e i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia il posto consolare non può installare e utilizzare una emittente radio se non con il consenso dello Stato di residenza.
2. La corrispondenza ufficiale del posto consolare è inviolabile. La espressione «corrispondenza ufficiale» s'intende propria di tutta la corrispondenza relativa al posto consolare e alle sue funzioni.
3. La valigia consolare non deve essere nè aperta nè trattenuta. Tuttavia, se le autorità competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi di credere che la valigia contenga oggetti diversi dalla corrispondenza, dai documenti e dagli oggetti considerati al paragrafo 4 del presente articolo, possono chiedere che la valigia sia aperta in loro

presenza da un rappresentante autorizzato dallo Stato d'invio. Se le autorità di detto Stato oppongono un rifiuto alla domanda, la valigia è rinviata al suo luogo di origine.

4. I colli costituenti la valigia consolare devono portare contrassegni esterni visibili del loro carattere e possono contenere solo la corrispondenza ufficiale, come documenti o oggetti destinati esclusivamente a uso ufficiale.
5. Il corriere consolare deve essere portatore d'un documento ufficiale attestante la sua qualità e precisante il numero di colli costituenti la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non lo consenta, egli non deve essere nè un dipendente dallo Stato di residenza, nè, salvo se egli è dipendente dallo Stato d'invio, un residente permanente dello Stato, di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, questo corriere è protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilità della sua persona e non può essere sottoposto ad alcuna forma d'arresto o di detenzione.
6. Lo Stato d'invio, le sue missioni diplomatiche e i suoi posti consolari possono designare corrieri consolari ad hoc. In questo caso, le disposizioni, del paragrafo 5 del presente articolo sono ugualmente applicabili, sotto riserva che le immunità che vi sono menzionate cesseranno di applicarsi dal momento in cui il corriere avrà rimesso al destinatario la valigia consolare di cui egli ha l'incarico.
7. La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di una aeronave commerciale che deve arrivare a un punto d'ingresso autorizzato. Questo comandante deve essere portatore d'un documento ufficiale indicante il numero di colli costituenti la valigia, ma non è considerato come un corriere consolare. In seguito ad accordi presi con le autorità locali competenti, il posto consolare può inviare uno dei membri a prendere, direttamente e liberamente, possesso della valigia dalle mani del comandante della nave o dell'aeronave.

Art. 36

Comunicazioni con i dipendenti dallo Stato d'invio

1. Affinché l'esercizio delle funzioni consolari relative ai dipendenti dello Stato d'invio sia facilitato:
 - i funzionari consolari devono avere la libertà di comunicare con i dipendenti dello Stato d'invio e di recarsi presso di loro. I dipendenti dallo Stato d'invio devono avere la stessa libertà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso di loro;
 - se l'interessato ne fa domanda, le autorità competenti dello Stato di residenza devono avvertire senza ritardo il posto consolare, se un dipendente da questo Stato è arrestato, incarcerato o messo in stato di detenzione preventiva o in ogni altra forma di detenzione. Ogni comunicazione indirizzata al posto consolare dalla persona arrestata, incarcerata o messa in stato di detenzione preventiva o in ogni altra forma di detenzione deve ugualmente essere trasmessa senza ritardo dalle dette autorità. Queste devono senza ritardo informare l'interessato dei suoi diritti ai termini del presente paragrafo;

- i funzionari consolari hanno il diritto di recarsi presso un dipendente dello Stato d'invio che è incarcerato, in stato di detenzione preventiva o in ogni altra forma di detenzione, di intrattenersi e di corrispondere con lui e di provvedere alla sua rappresentanza legale. Essi hanno ugualmente il diritto di recarsi presso un dipendente dallo Stato d'invio che, nella loro circoscrizione, è incarcerato o detenuto in esecuzione d'una sentenza. Tuttavia, i funzionari consolari devono astenersi dall'intervenire in favore di un dipendente incarcerato o messo in stato di detenzione preventiva o in ogni altra forma di detenzione allorchè l'interessato vi si oppone espressamente.
2. I diritti considerati al paragrafo 1 del presente articolo devono essere esercitati nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza, restando inteso, tuttavia, che queste leggi e regolamenti sono accordati in virtù del presente articolo.

Art. 37

Informazioni in caso di decesso, di tutela e di curatela, di naufragio, d'incidente aereo

Se le autorità competenti dello Stato di residenza posseggono le informazioni corrispondenti, esse sono tenute:

- in caso di decesso di un dipendente dallo Stato d'invio, ad informare senza ritardo il posto consolare nella cui circoscrizione il decesso ha avuto luogo;
- a notificare senza ritardo al posto consolare competente tutti i casi in cui ci sarebbe da provvedere alla nomina d'un tutore o di un curatore per un dipendente dallo Stato d'invio, minore o incapace. Resta tuttavia riservata l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza per ciò che concerne la nomina di questo tutore o di questo curatore;
- allorchè una nave o un battello avente la nazionalità dello Stato d'invio fa naufragio o si incaglia nel mare territoriale o nelle acque interne dello Stato di residenza oppure allorchè una nave immatricolata nello Stato d'invio subisce un incidente sul territorio dello Stato di residenza, ad informare senza ritardo il posto consolare più vicino al posto in cui l'incidente ha avuto luogo.

Art. 38

Rapporti con le autorità dello Stato di residenza

Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:

- alle autorità locali competenti della loro circoscrizione;
- alle autorità centrali competenti dello Stato di residenza se e nella misura in cui è ammesso dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali nella materia.

Art. 39

Diritti e tasse consolari

1. Il posto consolare può riscuotere sul territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse che le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio prevedono per gli atti consolari.

2. Le somme riscosse a titolo di diritti e tasse previsti al paragrafo 1. del presente articolo e le ricevute relative sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.

SEZIONE II

Facilitazioni, privilegi e immunità concernenti i funzionari e gli altri membri del posto consolare

Art. 40

Protezione dei funzionari consolari

Lo Stato di residenza tratterà i funzionari consolari con il rispetto che è loro dovuto e prenderà tutte le misure appropriate per impedire qualunque attentato alla loro persona, alla loro libertà e alla loro dignità.

Art. 41

Inviolabilità personale dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari non possono essere messi in stato d'arresto o di detenzione preventiva se non in caso di crimine grave e in seguito a una decisione dell'autorità giudiziaria competente.
2. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere incarcerati nè sottoposti ad alcuna altra forma di limitazione della loro libertà personale, salvo in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva.
3. Allorchè è intentata una procedura penale contro un funzionario consolare, questi è tenuto a presentarsi davanti alle autorità competenti. Tuttavia, la procedura deve essere condotta con i riguardi che sono dovuti al funzionario consolare in ragione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo, in maniera da disturbare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Allorché, nelle circostanze menzionate al paragrafo 1 del presente articolo, è diventato necessario mettere un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, la procedura diretta contro di lui deve essere aperta nel più breve tempo possibile.

Art. 42

Notificazione dei casi d'arresto, di detenzione o di perseguimento

In caso di arresto, di detenzione preventiva d'un membro del personale consolare o di perseguimento penale iniziato contro di lui, lo Stato di residenza è tenuto a informare al più presto il capo di posto consolare. Se quest'ultimo è egli stesso interessato da una di queste misure, lo Stato di residenza deve informarne lo Stato d'invio attraverso la via diplomatica.

Art. 43

Immunità di giurisdizione

1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.
2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano in caso d'azione civile:
 - risultante dalla conclusione di un contratto, stipulato da un funzionario consolare, che egli non ha concluso espressamente o implicitamente in quanto mandatario dello Stato d'invio; oppure
 - intentata da un terzo per un danno risultante da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave o un aeromobile.

Art. 44

Obbligo a rispondere come testimone

1. I membri di un posto consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedimento giudiziario e amministrativo. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio, non devono rifiutarsi di rispondere come testimoni, se ciò non rientra nei casi menzionati al paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, non può essere applicata contro di lui nessuna misura coercitiva o altra sanzione.
2. L'autorità che richiede la testimonianza deve evitare di ostacolare un funzionario consolare nell'adempimento delle sue funzioni. Essa può raccogliere la testimonianza presso la di lui residenza o al posto consolare, o accettare una dichiarazione da lui scritta, tutte le volte che ciò è possibile.
3. I membri di un posto consolare non sono tenuti a deporre su fatti che si riferiscono all'esercizio delle loro funzioni e non sono tenuti a produrre la corrispondenza e documenti ufficiali relativi a questi fatti. Essi hanno ugualmente il diritto di rifiutarsi di testimoniare in quanto esperti nel diritto nazionale dello Stato d'invio.

Art. 45

Rinuncia alle immunità e ai privilegi

1. Lo Stato d'invio può rinunciare a riguardo di un membro del posto consolare ai privilegi e alle immunità previste agli artt. 41 - 43 - 44.
2. La rinuncia deve essere sempre espressa, sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
3. Se un funzionario consolare o un impiegato consolare, in una materia in cui beneficerebbe dell'immunità di giurisdizione in virtù dell'art. 43, inizia un proce-

dimento, egli non può invocare l'immunità di giurisdizione a riguardo di ogni controquerela direttamente legata alla citazione principale.

4. La rinuncia all'immunità di giurisdizione per un'azione civile o amministrativa non ha presunzione d'implicare la rinuncia all'immunità per quanto riguarda le misure d'esecuzione della sentenza, per le quali è necessaria una rinuncia distinta.

Art. 46

Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri e dal permesso di soggiorno

1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari, come i membri della loro famiglia conviventi, sono esentati da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di immatricolazione degli stranieri e di soggiorno.
2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano nè all'impiegato consolare che non è un impiegato permanente dello Stato di invio o che esercita un'attività privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, nè a un membro della sua famiglia.

Art. 47

Esenzione dal permesso di lavoro

1. I membri del posto consolare sono, per ciò che riguarda i servizi resi allo Stato d'invio, esentati dagli obblighi che le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza relativi all'impiego della mano d'opera straniera impongono in materia di permesso di lavoro.
2. I membri del personale privato dei funzionari consolari e impiegati consolari, se non esercitano alcuna altra professione privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, sono esentati dagli obblighi considerati al paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 48

Esenzione dal regime di sicurezza sociale

1. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri del posto consolare, per ciò che concerne i servizi che essi rendono allo Stato d'invio, e i membri della loro famiglia conviventi, sono esentati dalle disposizioni di sicurezza sociale che possono essere in vigore nello Stato di residenza.
2. L'esenzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica ugualmente ai membri del personale privato che sono al servizio esclusivo dei membri del posto consolare, a condizione:
 - che essi non siano dipendenti dallo Stato di residenza o non vi abbiano la loro residenza permanente; e
 - che essi siano sottoposti alle disposizioni di sicurezza sociale che sono in vigore nello stato d'invio o in uno Stato terzo.

3. I membri del posto consolare che hanno al loro servizio persone alle quali l'esenzione prevista al paragrafo 2 del presente articolo non si applica, devono osservare gli obblighi che le disposizioni di sicurezza sociale dello Stato di residenza impongono al datore di lavoro.
4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, per quanto essa sia ammessa da questo Stato.

Art. 49

Esenzione fiscale

1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari come i membri della loro famiglia conviventi sono esentati da ogni imposta e tassa, personale o reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione:
 - delle imposte indirette di natura tale per cui esse sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi;
 - delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, sotto riserva delle disposizioni dell'art. 32;
 - dei diritti di successione e di trasferimento percepiti dallo Stato di residenza, sotto riserva delle disposizioni del parag. b) dell'art. 51;
 - delle imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi i profitti in capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza, e delle imposte sul capitale prelevate sugli investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;
 - delle imposte percepite in remunerazione di servizi particolari resi;
 - dei diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di timbro, sotto riserva delle disposizioni dell'art. 32.
2. I membri del personale di servizio sono esentati dalle imposte e tasse sui salari ch'essi ricevono per il loro servizio.
3. I membri del posto consolare che impiegano persone i cui stipendi o salari non sono esenti dall'imposta sui redditi nello Stato di residenza devono rispettare gli obblighi che le leggi e i regolamenti del detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di esazione dell'imposta sul reddito.

Art. 50

Esenzione dai diritti di dogana e dalla visita doganale

1. Secondo le disposizioni legislative che può adottare, lo Stato di residenza autorizza l'ingresso e accorda l'esenzione da ogni diritto di dogana, tasse e altri canoni connessi, diversi da spese di portofranco, di trasporto e spese relative a servizi analoghi, per:
 - gli oggetti destinati all'uso ufficiale del posto consolare;
 - gli oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia conviventi, ivi compresi gli effetti destinati alla sua sistemazione.

Gli articoli di consumo non devono oltrepassare le quantità necessarie per la loro utilizzazione diretta da parte degli interessati.

2. Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni previste dal paragrafo 1 del presente articolo per ciò che riguarda oggetti importati fin dal tempo del loro primo insediamento.
3. I bagagli personali accompagnati dai funzionari consolari e da membri della loro famiglia conviventi sono esentati dal controllo doganale. Essi non possono essere sottoposti al controllo se non nel caso in cui vi siano delle serie ragioni per supporre che essi contengano oggetti diversi da quelli menzionati alla lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo o oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti di quarantena. Questa ispezione può avere luogo solo in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia interessato.

Art. 51

Successione d'un membro del posto consolare o d'un membro della sua famiglia

In caso di decesso di un membro del posto consolare o d'un membro della sua famiglia che conviva, lo Stato di residenza è tenuto:

- a) a permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli che sono stati acquisiti nello Stato di residenza e che costituiscono oggetto di un divieto d'esportazione al momento del decesso;
- b) a non prelevare diritti nazionali, regionali o comunali di successione né di trasferimento sui beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta unicamente alla presenza in questo Stato del defunto in quanto membro del posto consolare o membro della famiglia d'un membro del posto consolare.

Art. 52

Esenzione dalle prestazioni personali

Lo Stato di residenza deve dispensare i membri del posto consolare e i membri della loro famiglia conviventi da ogni prestazione personale e da tutti i servizi di pubblico interesse di qualunque natura essi siano, è dagli oneri militari quali requisizioni, contributi e alloggiamenti militari.

Art. 53

Inizio e fine dei privilegi e delle immunità consolari

1. Ciascun membro del posto consolare beneficia dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione dal momento del suo ingresso sul territorio dello Stato di residenza per raggiungere il suo posto o, se egli si trova già su questo territorio, dal momento in cui entra in funzione al posto consolare.

2. I membri della famiglia d'un membro del posto consolare convivente, come i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e immunità previste nella presente Convenzione a partire dall'ultima delle seguenti date: quella a partire dalla quale il detto membro del posto consolare gode dei privilegi e delle immunità conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, quella del loro ingresso sul territorio dello Stato di residenza o quella in cui essi sono divenuti membri della detta famiglia o del detto personale privato.
3. Allorché le funzioni di un membro del posto consolare hanno fine, i suoi privilegi e immunità, come quelli dei membri della sua famiglia conviventi o dei membri del suo personale privato, cessano normalmente alla prima delle date seguenti: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza o allo scadere di un termine ragionevole che gli sarà stato accordato a questo scopo, ma essi sussistono fino a tale momento, anche in caso di conflitto armato. Quanto alle persone considerate al paragrafo 2 del presente articolo, i loro privilegi e immunità cessano al momento in cui esse stesse cessano di appartenere al nucleo familiare o d'essere al servizio d'un membro del posto consolare, restando tuttavia inteso che, se queste persone hanno l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza in un lasso di tempo ragionevole, i loro privilegi e immunità sussistono fino al momento della loro partenza.
4. Tuttavia, per ciò che concerne gli atti compiuti da un funzionario consolare o da un impiegato consolare nell'esercizio delle Sue funzioni, l'immunità di giurisdizione sussiste senza limite di durata.
5. In caso di decesso d'un membro del posto consolare, i membri della sua famiglia conviventi continuano a godere dei privilegi e delle immunità di cui beneficiano fino alla prima delle date seguenti: quella in cui essi lasciano il territorio dello Stato di residenza, o allo scadere d'un lasso di tempo ragionevole che sarà stato loro accordato per questo fine.

Art. 54

Obblighi degli Stati terzi

1. Se il funzionario consolare attraversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha accordato un visto, nel caso in cui questo visto è revocato, per andare ad assumere le proprie funzioni o raggiungere il suo posto, o per rientrare nello Stato d'invio, lo Stato terzo gli accorderà le immunità previste negli altri articoli della presente Convenzione, che possono essere necessarie per permettere il suo passaggio o il suo ritorno. Lo stato terzo farà lo stesso per i membri della famiglia, conviventi e beneficianti dei privilegi e immunità, che accompagnano il funzionario consolare o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o per rientrare nello Stato d'invio.
2. Nelle condizioni affini a quelle che sono previste al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati terzi non devono ostacolare il passaggio sul loro territorio degli altri membri del posto consolare o dei membri della loro famiglia conviventi.

3. Gli Stati terzi accorderanno alla corrispondenza ufficiale e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, ivi compresi i messaggi in codice o in cifra, la stessa libertà e la stessa protezione che lo Stato di residenza è tenuto ad accordare in virtù della presente Convenzione. Essi accorderanno ai corrieri consolari, ai quali sarà stato accordato, se era richiesto, un visto, e alle valigie consolari in transito, la stessa inviolabilità e la stessa protezione che lo Stato di residenza è tenuto ad accordare in virtù della presente Convenzione.
4. Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano ugualmente alle persone menzionate rispettivamente in questi paragrafi, come alle comunicazioni ufficiali e alle valigie consolari, allorché la loro presenza sul territorio dello Stato terzo è dovuto a un caso di forza maggiore.

Art. 55

Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza

1. Senza pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità tutte le persone che beneficiano di questi privilegi e immunità hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza. Esse hanno ugualmente il dovere di non immischiarsi negli affari interni di questo Stato.
2. I locali consolari non saranno utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non escludono la possibilità d'installare, in una parte del fabbricato in cui si trovano i locali del posto consolare, gli uffici di altri organismi o agenzie, a condizione che i locali destinati a questi uffici siano separati da quelli utilizzati dal posto consolare. In questo caso i detti uffici non sono considerati ai fini della presente Convenzione, come facenti parte dei locali consolari.

Art. 56

Assicurazione contro danni causati ai terzi

I membri del posto consolare debbono conformarsi a tutti gli obblighi imposti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazione di responsabilità civile per l'utilizzazione di ogni sorta di veicolo, battello o aeromobile.

Art. 57

Disposizioni speciali relative all'occupazione privata a carattere lucrativo

1. I funzionari consolari di carriera non eserciteranno nello Stato di residenza alcuna attività professionale o commerciale per loro profitto personale.
2. I privilegi e le immunità previste al presente capitolo non sono accordate:

- agli impiegati consolari e ai membri del personale di servizio che esercitano nello Stato di residenza un'attività privata a carattere lucrativo;
- ai membri della famiglia d'una persona menzionata alla lettera a) del presente paragrafo e ai membri del suo personale privato;
- ai membri della famiglia di un membro del posto consolare che esercitano essi stessi nello Stato di residenza una attività a carattere lucrativo.

**REGIME APPLICABILE AI FUNZIONARI
CONSOLARI ONORARI
E AI POSTI CONSOLARI DA LORO DIRETTI**

Art. 58

**Disposizioni generali concernenti le facilitazioni,
i privilegi e le immunità**

1. Gli articoli 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, il paragrafo 3 dell'art. 54 e i paragrafi 2 e 3 dell'art. 55 si applicano ai posti consolari diretti da un funzionario onorario. Inoltre, le facilitazioni, i privilegi e le immunità di questi posti consolari sono regolati dagli artt. 59, 60, 61, 62.
2. Gli artt. 43 e 42, il paragrafo 2 dell'art. 44, gli artt. 45 e 53 e il paragrafo 1 dell'art. 55 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre, le facilitazioni, i privilegi e le immunità di questi funzionari consolari sono regolate dagli artt. 63, 64, 65, 66, 67.
3. I privilegi e le immunità previsti nella presente Convenzione non sono accordati ai membri della famiglia d'un funzionario consolare onorario o di un impiegato consolare che è un impiegato in un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario.
4. Lo scambio di valigie consolari tra due posti consolari situati in paesi differenti e diretti da funzionari consolari onorari non è ammesso se non sotto riserva del consenso dei due Stati di residenza.

Art. 59

Protezione dei locali consolari

Lo stato di residenza prende le misure necessarie per proteggere i locali consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario e impedire ch'essi siano invasi o danneggiati e che la tranquillità del posto consolare non sia turbata o la sua dignità sminuita.

Art. 60

Esenzione fiscale dei locali consolari

1. I locali consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario, di cui è proprietario o locatario lo Stato d'invio, sono esenti da tutte le imposte e

le tasse di ogni natura nazionali, regionali o comunali, a meno che non si tratti di tasse riscosse in remunerazione di servizi particolari resi.

2. L'esenzione fiscale prevista nel paragrafo 1 del presente articolo non si applica a queste imposte e tasse allorché, secondo le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza, esse sono a carico della persona che ha contrattato con lo Stato d'invio.

Art. 61

Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari

Gli archivi e i documenti consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in qualunque momento e in qualunque luogo essi si trovino, a condizione che siano separati da altri carteggi e documenti, e, in particolare, della corrispondenza privata del capo di posto consolare e di ogni persona che lavora con lui, così come dai beni, libri e documenti riferentisi alla loro professione e al loro commercio.

Art. 62

Esenzione doganale

Lo Stato di residenza, secondo le disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, accorda l'ingresso nonché l'esenzione da tutti i diritti di dogana, tasse e altri canoni connessi che non siano spese di porto franco, di trasporto e spese relative a servizi analoghi, per gli oggetti seguenti, a condizione che essi siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale di un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, timbri e sigilli, libri, stampe ufficiali, il mobilio d'ufficio, il materiale e le forniture d'ufficio e gli oggetti analoghi forniti al posto consolare dallo Stato d'invio o su sua domanda.

Art. 63

Procedura penale

Allorché una procedura penale è intrapresa contro un funzionario consolare onorario, questo è tenuto a presentarsi davanti alle autorità competenti. Tuttavia, la procedura deve essere condotta con i riguardi che sono dovuti al funzionario consolare onorario per la sua posizione ufficiale e, salvo se l'interessato è in stato d'arresto o di detenzione, in modo da turbare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Allorché è divenuto necessario mettere un funzionario consolare onorario in stato di detenzione preventiva, il procedimento intentato contro di lui deve essere aperto nel più breve lasso di tempo possibile.

Art. 64

Protezione del funzionario consolare onorario

Lo Stato di residenza è tenuto ad accordare al funzionario consolare onorario la protezione che può essere necessaria per la sua posizione ufficiale.

Art. 65

**Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri
e dal permesso di soggiorno**

I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano nello Stato di residenza una attività professionale o commerciale per loro profitto personale, sono esentati da tutti gli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d'immatricolazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.

Art. 66

Esenzioni fiscali

Il funzionario consolare onorario è dispensato da tutte le imposte e tasse sulle indennità e gli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio per l'esercizio delle funzioni consolari.

Art. 67

Esenzioni delle prestazioni personali

Lo Stato di residenza deve esentare da tutte le prestazioni personali e da tutti i servizi di pubblico interesse, di qualunque natura essi siano, come dagli oneri militari quali le requisizioni, contributi e gli alloggiamenti militari.

Art. 68

Carattere facoltativo dell'istituzione dei funzionari consolari onorari

Ogni Stato è libero di decidere se nominerà o riceverà funzionari consolari onorari.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 69

Agenti consolari non capi di posto consolare

1. Ogni Stato è libero di decidere se stabilirà o ammetterà agenzie consolari rette da agenti consolari che non sono stati designati come capi di posto consolare dallo Stato di invio.
2. Le condizioni nelle quali le agenzie consolari ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo possono esercitare la loro attività, come i privilegi e le immunità di cui possono godere gli agenti consolari che le reggono, sono fissate da accordo tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.

Art. 70

Esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ugualmente, nella misura in cui il contesto lo permette, all'esercizio di funzioni consolari da parte di una missione diplomatica.

2. I nomi dei membri della missione diplomatica addetti alla sezione consolare o diversamente incaricati dell'esercizio delle funzioni consolari della missione sono notificati al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero.
3. Nell'esercizio di funzioni consolari, la missione diplomatica può rivolgersi:
 - alle autorità locali della circoscrizione consolare;
 - alle autorità centrali dello Stato di residenza se le leggi, i regolamenti e gli usi dello Stato di residenza o gli accordi internazionali sulla materia lo permettono.
4. I privilegi e le immunità dei membri della missione diplomatica, menzionati al paragrafo 2 del presente articolo, restano determinati dalle regole del diritto internazionale concernente le relazioni diplomatiche.

Art. 71

Dipendenti dallo Stato di residenza o residenti permanenti in esso

1. A meno che facilitazioni, privilegi e immunità supplementari non sono state accordate dallo Stato di residenza, i funzionari consolari che sono dipendenti dallo Stato di residenza o in esso residenti permanenti beneficiano solo dell'immunità di giurisdizione e dell'inviolabilità personale per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio della loro funzione e del privilegio previsto al paragrafo 3 dell'articolo 44. Per ciò che riguarda questi funzionari consolari, lo Stato di residenza è ugualmente vincolato dall'obbligo previsto dall'articolo 42. Allorché un'azione penale è intrapresa contro un tale funzionario consolare, la procedura deve essere condotta, salvo che l'interessato è in stato d'arresto o di detenzione, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari.
2. Gli altri membri del posto consolare che sono dipendenti dallo Stato di residenza o in esso residenti permanenti e i membri della loro famiglia, così come i membri della famiglia dei funzionari consolari considerati al paragrafo 1 del presente articolo, beneficiano delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità solo nella misura in cui questo Stato glieli riconosce. I membri della famiglia di un membro del posto consolare e i membri del personale privato che sono essi stessi dipendenti dallo Stato di residenza o in esso residenti permanenti beneficiano ugualmente delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità solo nella misura in cui questo glieli riconosce. Tuttavia lo Stato di residenza deve esercitare la sua giurisdizione su queste persone in maniera da non intralciare eccessivamente l'esercizio delle funzioni del posto consolare.

Art. 72

Non-discriminazione

1. Nell'applicare le disposizioni della presente Convenzione, lo Stato di residenza non farà discriminazione fra gli Stati.

2. Tuttavia non saranno considerati come discriminatori:
- il fatto, per lo Stato di residenza, d'applicare restrittivamente una delle disposizioni della presente Convenzione se questa è così applicata ai suoi posti consolari nello Stato d'invio;
 - il fatto, per alcuni Stati, di farsi scambievolmente beneficiare, per costume o per vie d'accordo, d'un trattamento più favorevole di quello richiesto dalle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 73

Rapporto tra la presente Convenzione e gli altri accordi internazionali

1. Gli accordi della presente Convenzione non ledono gli altri accordi internazionali in vigore nei rapporti tra gli Stati che fanno parte di questi accordi.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà impedire agli Stati di concludere accordi internazionali che confermino, completino o sviluppino le sue disposizioni, o estendano il loro campo d'applicazione.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74

Firma

La presente Convenzione sarà «aperta» alla firma di tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata, così come a quella di tutti gli Stati Partecipanti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire aderente alla Convenzione nella seguente maniera: fino al 31 ottobre 1963, al Ministero Federale degli Affari Esteri della Repubblica d'Austria, e, in seguito, fino al 31 marzo 1964, alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.

Art. 75

Ratifica

La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 76

Adesione

La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate all'art. 74. Gli strumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 77

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno che seguirà la data del deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventiduesimo strumento di ratifica o d'adesione.
2. Per ogni Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o d'adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o d'adesione.

Art. 78

Notifica da parte del Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate all'articolo 74:

- le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratifica o d'adesione, conformemente agli artt. 74, 75 e 76;
- la data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all'art. 77.

Art. 79

Testi facenti fede

L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne farà avere copia conforme certificata a tutti gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie menzionate all'art. 74.

IN FEDE *del che, i plenipotenziari sottoscritti, dovutamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.*

FATTO *a Vienna, il ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.*

LISTA DEI CONSOLATI PRESENTI NEL VENETO

(in ordine alfabetico)

I Consoli dei Paesi indicati in corsivo non sono associati
al Corpo Consolare di Venezia e del Veneto (art. 1 dello Statuto)

AUSTRALIA , Console Onorario Prof. Massimo COLOMBAN
Via della Libertà, 12 - 30175 Venezia Marghera
Tel. 041 509.3061 - Fax 041 509.3065 - e-mail: master@vegapark.ve.it

AUSTRIA , Console Onorario Dott. Gianfranco ZOPPAS
Santa Croce, Fondamenta Condulmer, 251 - 30135 Venezia
Tel. 041 524.0556 - Fax 041 524.2151 - e-mail: consolato.austria@zoppas.com

BELGIO , Console Onorario Avv. Piero REIS
Dorsoduro, 3464 - 30123 Venezia - Tel. 041 524.2944 - Fax 041 524.2855
e-mail: piero.reis@maggioloassociati.it

BIELORUSSIA , Console Onorario Dott. On. Alberto LEMBO
Via Manzoni, 6 - 36040 Sarego VI - Tel. e fax 0444 831.253 - e-mail: alberto.lembo@libero.it

BOTSWANA , Console Onorario Sig. Giancarlo MORETTI POLEGATO
Via Erizzo, 107/a - 31035 Crocetta del Montello TV
Tel. 0423 665.244 - Fax 0423 665.154 - e-mail: consbotswana@tin.it

BULGARIA , Console Onorario Dott. Giorgio DE FAVERI
Viale Appiani, 11 - 31100 Treviso - Tel. e fax 0422 263.601 - e-mail: giodefav@tin.it

CANADA , Console Onorario Dott. Giuliano TABACCHI
Riviera Ruzante, 25 - 35123 Padova - Tel. 049 876.4833 - Fax 049 878.1147
e-mail: consolatocanada.padova@virgilio.it

CECA (Repubblica) , Console Onorario Dott. Giorgio BOATTO
Cannaregio, 5885/a - 30121 Venezia - Tel. 041 241.3984 - Fax 041 521.2334
e-mail: venice@honorary.mzv.cz

CILE (a Venezia) , Console Onorario Prof. Dott. Giorgio DOMINESE
Cannaregio, Campo Selvatico, 5665 - 30121 Venezia
Tel. 335 571.4344 - 041 099.4438 - Fax 349 640.1110 - e-mail: chileconsulvenezia@infinito.it

CILE (a Vicenza) , Console Onorario Avv. Aldo ROZZI MARIN
Via Brigata Orobica, 9 - int. 1 - 36043 Camisano Vicentino VI
Tel. 0444 611.699 - Fax 0444 413.280 - e-mail: aldoroz@tin.it - sito: www.imprenditoriveneti.com

CIPRO , Console Onorario Capt. Andrea FALCONI
Viale S.M. Elisabetta, 2 - 30126 Venezia Lido
Tel. 041 526.7418 - Fax 041 810.6724 - e-mail: cyprusconsulvenice@libero.it

COREA , Console Onorario Comm. Prof. Livio PAULETTO
Riviera Paleocapa, 82 - 35141 Padova
Tel. e fax 049 872.3677 - e-mail: consolatocoreaveneto@gmail.com

COSTA D'AVORIO , Console Onorario da nominare
Via Venezia, 115 - 35010 Capriccio di Vigonza PD
Tel. 049 980.1681 - Fax 049 980.0349 - e-mail: twc@twcgroup.it

COSTARICA , Console Onorario Avv. Luca FACCIN
Santa Croce, 312/a - 30135 Venezia
Tel. 336 521.431 - Fax 0376 223.940 - e-mail: costarica.ve@gmail.com

CROAZIA (a Padova) , Console Onorario Dott.ssa Nela SRSEN
Via S. Francesco, 97 - 35100 Padova - Tel. e fax 049 875.4047

DANIMARCA , Console Onorario Avv. Pier Vettor GRIMANI
Santa Croce, Piazzale Roma, 466/g - 30135 Venezia - Tel. e fax 041 520.0822
e-mail: grimani@grimani.191.it

DOMINICANA (Repubblica) , Console Onorario Avv. Marco CAPPELLETTO
Via G. Pepe, 6 - 30175 Venezia Mestre - Tel. 041 520.0559 - Fax 041 528.6050
e-mail: info@consuldomvenezia.191.it

FINLANDIA , Console Generale Onorario Comm. Nicola FALCONI
Gran Viale Santa Maria Elisabetta, 2 - 30126 Venezia Lido
Tel. 041 526.1550 - Fax 041 526.7696 - e-mail: consolatofinlandiave@libero.it

FRANCIA , Console Onorario Gérard-Julien SALVY
Castello, Palazzo Morosini, 6140 - 30122 Venezia
Tel. 041 522.4319 - 041 522.2392 - Fax 041 522.1798

GERMANIA , Console Onorario Avv. Paola NARDINI
Santa Croce, Fondamenta Condulmer, 251 - 30135 Venezia
Tel. 041 523.7675 - Fax 041 244.8469 - e-mail: hkdvenedig@gmail.com
sito (Consolato Generale a Milano): www.milano.diplo.de

GRAN BRETAGNA , Console Onorario Sig. Ivor COWARD
Piazzale Donatori di Sangue, 2 - 30171 Venezia Mestre
Tel. 041 505.5990 - Fax 041 950.254 - e-mail: britconvenice@tin.it - sito: www.ukve.it

GRECIA , Console Dott.ssa Eleni TRIANTAFILLOU
Castello, Campo San Zaccaria, 4683/c - 30122 Venezia - Tel. 041 523.7260 - Fax 041 523.8837
e-mail: grcon@mfa.gr

ISLANDA , Console Onorario Dott. Attilio CODOGNATO
San Marco, 1295 - 30124 Venezia - Tel. e fax 041 522.5042

KAZAKHSTAN , Console Onorario Dott. Nereo LARONI
Via S. Pio X, 21 - 30173 Venezia Mestre - Tel. 041 983.058 - Fax 041 981.679 - e-mail: laroni@tin.it

LESOTHO , Console Generale Onorario Cap. Ferruccio FALCONI
Gran Viale Santa Maria Elisabetta, 2 - sub. 2 - 30126 Venezia Lido
Tel. 041 526.7418 - Fax 041 276.9665

LITUANIA , Console Generale Onorario Dott. Alberto BERTOLDI
Santa Croce, Palazzo Gradenigo, 764 - 30135 Venezia
Tel. 041 524.1131 - Fax 0445 530.520 - e-mail: info@consolatodilituania.venezia.it

LUSSEMBURGO , Console Onorario Dott. Gian Angelo BELLATI
Castello, 5312 - 30122 Venezia - Tel. e fax 041 522.2047 - e-mail: conslux@fastwebnet.it

MACEDONIA , Console Onorario Sig. Mitko JANEVSKI
Via Linghindal, 5 - 30170 Venezia Mestre

MALAYSIA , Console Onorario Dott. Gianluca VECCHI
Calle Miotti, 16 - 30141 Murano Venezia - Tel. 041 736.674 - Fax 041 527.4453
e-mail: glv@andromedamurano.it

MALTA , Console Onorario Prof. Lorenzo FAVERO
Piazzale Leonardo da Vinci, 8 - 30170 Venezia Mestre - Tel. 041 396.9100 - Fax 041 958.400
Piazzale Europa, 1/b - 31046 Oderzo TV - Tel. 0422 815.000 - Fax 0422 712.450
e-mail: lorenzo.favero@unipd.it

MESSICO , Console Onorario Dott. Stefano TOSITTI
Santa Marta, Punto Franco, Fabbricato 17 - 30123 Venezia
Tel. 041 271.2642 - Fax 041 271.2631 - e-mail: consuladodemexico.venezia@vegaservice.net

MONACO (Principato) , Console Onorario Dott.ssa Anna Licia BALZAN MORETTI
POLEGATO San Polo, Riva del Vin, 747 - 30125 Venezia
Tel. 041 522.3772 - Fax 041 277.7578 - e-mail: consmonaco.venise@tin.it

MAROCCO , Console Generale Sig. M'Hammed FILALI
Hotel Firenze, Corso Porta Nuova, 80 - 37122 Verona - Tel. 045 801 1510

NORVEGIA , Console Onorario Avv. Roberto LONGANESI CATTANI
Santa Croce, Piazzale Roma, 466/b - 30135 Venezia
Tel. 041 523.1345 - Fax 041 523.7043
e-mail: consolato.norvegia.ve@longanesicattani.it

PAESI BASSI (a Venezia) , Console Onorario Prof. Dott. Umberto Co. MARCELLO del MAJNO
San Marco, San Vidal, 2888 - 30124 Venezia - Tel. 041 528.3416 - Fax 041 244.3231
e-mail: cons.paesibassi.ve@libero.it

PAESI BASSI (a Verona) , Console Onorario Dott. Daniele CUNEGO
Corte Melone, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 800.9311 - Fax 045 590.465
e-mail: nlgovver@iol.it

PANAMA, Console Generale Dott.ssa Monica APARICIO GARCIA

PARAGUAY, Console Onorario Comm. Rino MASTROTTO
Piazzetta S. Stefano, Palazzo Negri, 1 - 36100 Vicenza
Tel. 0444 235.189 - Fax 0444 231.914 - e-mail: cons_vi@consolatoparaguay.191.it

PERÚ, Console Generale Onorario Dott. Alessio SEMERANI
Via S. Francesco, 10 - 34133 Trieste - Tel. e fax 040 370.169
e-mail: info@consperutrieste.org - sito: www.consperutrieste.org

POLONIA, Console Onorario Sig. Ugo ZOVATTO
Via Temanza 1/a-26 - 35134 Padova - Tel. e fax 049 613.358
e-mail: info@consolatodipolonia.it - sito: www.consolatodipolonia.it

PORTOGALLO, Console Onorario Sig. Giannantonio ZANGA
San Marco, 1757 - 30124 Venezia - Tel. 041 522.3446 - Fax 041 522.5880

ROMANIA, Console Generale Onorario Dott. Mario MORETTI POLEGATO
Via P. Bembo, 79 - 31011 Asolo TV - Tel. 0423 952.055 - Fax 0423 529.977
e-mail: consromania@tin.it

RUSSIA (Federazione), Console Onorario Sig. Gr. Uff. Eligio PATIES MONTAGNER
San Marco, Calle dei Fabbri, 4718/a - 30124 Venezia - Tel. e fax 041 241.8879
e-mail: console@russiavenezia.com

SAN MARINO (Repubblica), Console Onorario Avv. Lorenza BOTTONI MEL
Santa Marta, Punto Franco, Fabbricato 16 - 30123 Venezia
Tel. 041 271.2562 - Fax 041 271.2627 - e-mail: consolatormve@vegaservice.net

SERBIA, Console Onorario Dott.ssa Loreta BAGGIO
Via Barberia, 9 - 31100 Treviso - Tel. 0422 419.765 - Fax 0422 558.272
e-mail: lbconsoleonorario@libero.it

SLOVACA (Repubblica), Console Responsabile Sig.ra Antonia Srankova
Via G. Alessio, 9/b - 35121 Padova - Tel. 049 663.948 - Fax 049 876.3981
e-mail: info@laslovacchia.it

SPAGNA (a Venezia), Console Onorario Dott. Comm. Antonio SIMIONATO
San Polo, Corte Amaltea, 2646 - 30125 Venezia - Tel. e fax 041 523.3254
e-mail: antonio.simionato@libero.it

SPAGNA (a Verona), Vice-Console Onorario Avv. Stefano DINDO
Via Leoncino, 16 - 37121 Verona - Tel. 045 800.1884 - Fax 045 800.7285
e-mail: studiolegaledindo@studiodindo.it

SVEZIA, Console Onorario Dott. Massimo CASARIN
Via Einaudi, 6 - 30174 Venezia Mestre - Tel. e fax 041 985.611
e-mail: consolatoveszia.ve@libero.it

SVIZZERA (a Padova), Console Onorario Sig. Ferruccio MACOLA
Viale Veneto, 26/28 - 35020 Saonara PD - Tel. 049 879.1490 - Fax 049 879.1910
e-mail: padova@honorarvertretung.ch

SVIZZERA (a Venezia), Console Onorario Ing. Riccardo CALIMANI
Dorsoduro, 810 - 30123 Venezia - Tel. 041 522.5996 - Fax 041 522.5632

TURCHIA, Console Generale Onorario Dott. Alessandro OLIVETTI
Santa Marta, Punto Franco, Fabbricato 17 - 30123 Venezia
Tel. 041 523.0707 - Fax 041 241.3239 - e-mail: consolatoturchia@bassani.it

UCRAINA, Console Onorario Sig. Giacomo C. ARCHIUTTI
Via P. Bordone, 84 - 31030 Biancade TV - Tel. 0422 284.7203

UNGHERIA (a Venezia), Console Generale Onorario Comm. Gr. Uff. Enrico Renzo ZOPPAS
Santa Croce, Fondamenta Santa Chiara, 510 - 30135 Venezia
Tel. 041 523.9408 - Fax 041 522.5632 - e-mail: ungheria.venezia@libero.it

UNGHERIA (a Verona), Console Generale Onorario Prof. Dott. Lajos PINTÉR
Via Leoncino, 30 - 37121 Verona - Tel. 045 595.885 - Fax 045 801.1394 - 045 807.4093

URUGUAY (Repubblica Orientale), Console Onorario Prof. Dott. Angelo FERRO
Riviera San Benedetto, 130 - 35139 Padova - Tel. 049 872.2384 - Fax 049 872.2770
e-mail: consolato.uruguay@iperv.it - carotta@iperv.it

U.S.A. United States of America, Agente Consolare Sig.ra Megan H. JONES
c/o Aeroporto Marco Polo - Via G. Galilei, 30 - 30030 Venezia Tesserà
Tel. 041 541.5944 - Fax 041 541.6654 - e-mail: veniceconsularagent@libero.it

BIANCA

INDICE

Corpo Consolare di Venezia e del Veneto:	
Decano, Vice Decano, Segretario Generale	2
Corpo Consolare di Venezia e del Veneto:	
Consiglio di Decanato, Collegio dei Probiviri	3
Feste nazionali dei paesi rappresentati nel Veneto	4
Lista del Corpo Consolare di Venezia e del Veneto	5
Australia	7
Austria	8
Belgio	9
Bielorussia	10
Botswana	11
Bulgaria	12
Canada.....	13
Ceca (Repubblica)	14
Cile (a Venezia).....	15
Cile (a Vicenza).....	16
Cipro	17
Corea	18
Danimarca	19
Dominicana (Repubblica)	20
Finlandia	21
Germania	23
Gran Bretagna.....	24
Grecia	25
Islanda	26
Kazakhstan	27
Lesotho.....	28
Lituania	30
Lussemburgo	31

Malta	32
Messico	33
Monaco (Principato)	34
Norvegia.....	35
Paesi Bassi (a Venezia)	36
Paesi Bassi (a Verona)	37
Paraguay	38
Perù	39
Polonia	40
Portogallo	41
Romania	42
Russia (Federazione)	43
San Marino (Repubblica)	44
Serbia	45
Spagna (a Venezia)	46
Spagna (a Verona)	47
Svezia	48
Svizzera (a Padova)	49
Turchia	50
Ungheria (a Venezia).....	51
Ungheria (a Verona)	52
Uruguay	53
U.S.A.....	54
Consoli non in servizio attivo	55
Osservatori	56
Statuto del Corpo Consolare di Venezia e del Veneto	57
Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari	61
Lista dei Consolati presenti nel Veneto	89

